

Vai col...fisco!

di MASSIMO DA RE

Impazza la campagna elettorale e l'argomento, guardate bene, più gettonato è...IL FISCO! Anche noi del CV siamo costretti a rispettare le regole che ci impongono una posizione attenta rispetto ai contendenti e quindi ben mi asterrò dal dare giudizi sulle proposte fiscali da tutti presentate, anche se ci sarebbe da lavorare e analizzare i veri risultati che le stesse sortirebbero, ma l'esercizio più divertente sarebbe quello di verificare quante di queste sono solo una mera riproposizione di promesse risalenti a passate campagne elettorali poi mai portate a compimento! Mi domando come sia possibile che i nostri politici pensino che un elettore mediamente attento possa credere a molte delle sciocchezze proposte...

La certezza è una sola, purtroppo, ed è quella che nella mia ormai più che ventennale esperienza professionale si sono succedute elezioni, parlamenti e governi ma...la chiarezza in campo fiscale è ben lungi dall'arrivare. Chi mi conosce sa che la mia tendenza è guardare il bicchiere sempre come mezzo pieno e quindi la speranza che la prossima volta sia quella "buona" fa parte di me, ma inizio a far fatica anche io a convincermi di ciò! E se questo succede a me cosa penserete Voi Colleghi, alle prese quotidianamente con una normativa tributaria farraginosa e in continua mutazione e con adempimenti non remunerati in favore del fisco ed uffici vari? Il colmo è che a fronte di tutte queste attività in favo-



In questo numero

- 2 **IL VENETO ALL'AVANGUARDIA NELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA, DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE**
- 3-4 **FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI? RECLUSIONE E MULTA PER I PROFESSIONISTI**
- 5-9 **APOLOGIA DELL'EVASIONE FISCALE (MODESTE PROPOSTE PER PROVOCARE)**
- 10 **CONTABILITÀ: TORNIAMO A FRA' LUCA PACIOLI**
- 11-12 **LA GESTIONE INTERINALE DELL'IMPRESA**
- 13-14 **IL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI**
- 15-17 **LA NUOVA IVIE E IVAFE**
- 18 **IL PUNTO SULLA MEDIA-CONCILIAZIONE**
- 19-21 **LA VALUTAZIONE DI UNO STUDIO PROFESSIONALE**
- 22-23 **NUOVI MODELLI SOCIETARI: S.R.L. SEMPLIFICATA, S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO**
- 24 **SCUSATE, È PERSONALE**

INSERTO / Il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale nella società eterodiretta e il danno da lesione all'integrità del patrimonio della società controllata

re di una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione, a "costo zero"...per loro, ci sentiamo continuamente e pubblicamente denigrare come categoria che aiuta i cittadini ad evadere le imposte, come se l'unico male di questa Italia fossero i Commercialisti! Sicuramente anche tra di noi si celano i disonesti, come in tutte le entità che compongono la nostra società, ma la maggioranza di noi è rappresentata da persone serie, al lavoro quotidianamente, che si aggiorna e che si espone. E' alquanto singolare che a noi non venga mai riconosciuta, non solo una minima forma di credibilità, ma nemmeno una parola di gratitudine da parte delle istituzioni e del mondo politico visto che rappresentiamo una categoria sempre in prima linea in un campo come quello tributario, che rappresenta la principale voce attiva del bilancio dello Stato. Si è proprio perso il senso del rispetto per la nostra categoria, e forse se questo è accaduto qualche... responsabilità ricade anche su chi ci ha condotto sino a qui. Come il paese siamo ora privi di una conduzione e di una rappresentanza in grado di traghettarci in un futuro denso di nubi ma anche di valide opportunità e l'auspicio è che le prossime scadenze elettorali, in generale, producano per noi e per il paese, una classe dirigente capace e soprattutto volenterosa e motivata per tirarci fuori dalle "secche" non solo della crisi economica, ma anche di un pessimismo che sicuramente mina considerevolmente non solo il nostro futuro ma anche delle generazioni che seguiranno.

ATTUALITÀ

Il Veneto all'avanguardia nella diffusione della cultura, della legalità e della cittadinanza responsabile

FEDERICO LODA
Ordine di Verona

Nella seduta dello scorso 19 dicembre 2012 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il disegno di legge regionale rubricato "misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché della promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

L'iniziativa veneta fa seguito a quella di altre regioni che hanno già adottato una specifica normativa in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno mafioso: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige.

L'iter legislativo è iniziato il 3 agosto 2012 con la presentazione del disegno di legge n. 296 a firma di Roberto Fasoli e di altri 39 consiglieri e si è concluso con la pubblicazione sul Bur Veneto del 31 dicembre 2012. Le istanze, le priorità ed i suggerimenti manifestati dalle parti sociali nel corso dell'audizione del 9 ottobre 2012, sono stati colti e fatti propri dalla Commissione consiliare assegnataria del progetto e tradotti in un *corpus* legislativo alquanto completo, composto di ben 22 articoli.

La presentazione del progetto di legge è stata preceduta dall'adozione di un protocollo operativo a tutela dell'economia legale sottoscritto dalla Regione Veneto unitamente alle Prefetture del territorio, all'Unione Regionale delle Provincie del Veneto ed all'Anci Veneto.

Il protocollo sulla "prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" è stato siglato a Venezia il 9 gennaio 2012 alla presenza del Ministro dell'Interno, e non si pone come strumento alternativo all'attività dell'Autorità Giudiziaria, ma quale mezzo di ausilio e sostegno concreto alla stessa nello svolgimento degli incombenzi istituzionali di contrasto al crimine organizzato e mafioso.

La sensibilità delle istituzioni regionali sul tema non è nuova. Con LR 7 maggio 2002, n. 9 furono emanate misure di intervento per la promozione della legalità e sicurezza, mentre con la successiva LR 24 del 23 novembre 2006 fu istituita la Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.

La LR 48/2012 si pone quale strumento giuridico di perfezionamento dei provvedimenti richiamati e di loro integrazione con ulteriori misure e nuovi strumenti quali l'approvazione di un codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza, così come l'istituzione di un osservatorio per il contrasto della criminalità organizzata e mafiosa. Pertanto, sotto il profilo sociale la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2012 si distingue non solo come normativa finalizzata all'attività di prevenzione e contrasto alle forme organizzate di cri-

iminalità, ma anche come provvedimento di sensibilizzazione civica, ponendo il Veneto all'avanguardia nel panorama nazionale.

La LR 48/2012 non solo riconosce priorità alla lotta al fenomeno mafioso ma si propone altresì di intervenire e contrastare più in generale le forme di criminalità organizzata (nei suoi più articolati settori quali usura, estorsione, sfruttamento della prostituzione, contraffazione nel settore produttivo ed agro-alimentare), nella piena consapevolezza della stretta contiguità tra crimine organizzato e crimine mafioso.

Il legislatore, desideroso di attribuire un significato concreto ad enunciazioni ed obiettivi condivisi plebiscitariamente dalla società civile veneta e cogliendo le istanze delle rappresentanze sin-

dacali, delle associazioni del Terzo Settore e del mondo delle professioni, con l'approvazione della LR ha istituito un fondo di rotazione finalizzato ad estinguere le ipoteche ovvero altri gravami esistenti sui beni confiscati, nonché un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di suddetti beni, con il proposito di offrire uno strumento per superare le criticità che più di sovente pregiudicano l'efficace gestione e riutilizzo di un patrimonio oggetto di confisca.

Per assicurare una presenza istituzionale efficace da parte della Regione, la LR prevede altresì la possibilità di concedere specifici contributi agli enti locali assegnatari dei beni confiscati ai sensi del D.Lgs n. 159/2011. I contributi possono essere finalizzati alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dell'immobile oggetto di assegnazione. Sono previsti altresì contributi ai medesimi enti locali per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati.

Di assoluto pregio è la previsione in ordine alla possibilità della Regione di stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo ed occupazionale.

Infine, l'attribuzione alla Regione delle funzioni di stazione appaltante unica (SUA) rappresenta un'ulteriore strumento innovativo per la prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici.

L'auspicio e la speranza dei promotori e della società civile veneta è che la LR si dimostri in concreto un'efficace misura istituzionale di contenimento della diffusione delle attività criminali sul territorio concorrendo allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale.



LEGGE FALLIMENTARE

Falso in attestazioni e relazioni? Reclusione e multa per i professionisti

*La revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale
(art. 33 D.L. 22 giugno 2012 N. 83 in vigore dal 11 settembre 2012)*

EZIO BUSATO

Ordine di Padova

Il falso in attestazioni e relazioni

Penso che non sia passata inosservata ai colleghi professionisti, attestatori di piani di risanamento e di ristrutturazione dei debiti in materia fallimentare l'introduzione, tra le numerose novità previste dall'art. 33 del c.d. "decreto crescita" D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (entrato in vigore l'11 settembre 2012) di una nuova fattispecie di reato contemplata dall'art. 236 bis della L.F. e cioè quella del "Falso in attestazioni e relazioni", che ha revisionato significativamente la legge fallimentare per favorire la continuità aziendale.

Il nuovo art. 236 bis L.F. infatti così recita:

"Art. 236 bis, Legge Fallimentare (Falso in attestazioni e relazioni)

1. *Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui gli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.*

2. *Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.*

3. *Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà."*

Pene pesanti, dunque, che hanno trovato dai primi commentatori una serie di osservazioni critiche concentrate soprattutto sui concetti di "falsità" e di "rilevanza" dell'informazione, punti cardini del nuovo articolo, non chiariti dalla legge. Per molti, come rilevato dai primi commentatori su stampa specializzata, la nuova norma aumenta oltre misura la gravità dei rischi assunti dall'attestatore indipendente che svolge la prestazione professionale per la quale è chiamato con onestà e buona fede.

Terzietà ed indipendenza dell'attestatore

Il professionista attestatore a cui si riferisce il nuovo articolo di legge è il soggetto terzo, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 lett. a) e b) della L.F., che elabora per conto dell'imprenditore:

- la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal 3° comma lett. d) dell'art. 67 L.F.;
- la relazione di attestazione nella domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 L.F., che accerti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attendibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182 bis L.F.;
- l'attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dal nuovo art. 182 quinquies L.F.;
- l'attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, di cui al nuovo istituto introdotto dall'art. 186 bis L.F.

Il ruolo chiave dell'attestatore

Con l'introduzione nella L.F. dell'art. 236 bis si prevede dunque un nuovo attore nel diritto penale fallimentare mai prima d'ora colpito, una **figura indispensabile per la giustizia** e strategica per le sorti dell'impresa, dei creditori e dei terzi. Gli accertamenti condotti, le analisi economico-finanziarie e patrimoniali elaborate, le valutazioni prospettiche di convenienza e di sostenibilità di un piano industriale o di risanamento e il giudizio finale, costituiscono il **fondamento** delle procedure interessate per le decisioni che verranno assunte sia dall'autorità giudiziaria che dal ceto creditizio al momento del voto.

Se da una parte si può essere certamente d'accordo nello scoraggiare relazioni false, inattendibili o strumentali e privilegiare la **veridicità** e la massima **trasparenza**, dall'altra sarebbe stato necessario ed opportuno che il legislatore fallimentare avesse chiarito o meglio precisato cosa intendeva per informazione "false" e "informazioni rilevanti", la cui esposizione od omissione rilevano penalmente, al fine di permettere agli attestatori di svolgere il proprio incarico con una certa sicurezza e tranquillità, agli organi

giudiziari di giudicare sulla base di norme precise che non diano luogo alle più svariate interpretazioni e ai creditori di poter esprimere un voto con cognizione di causa e con convinzione.

I rischi e i costi

Altro aspetto da non sottovalutare è quello legato al fatto che, se uno degli scopi principali dell'introduzione dei nuovi istituti concordatari è stato quello di aver posto condizioni di accesso più agevoli rispetto a quelle preesistenti, l'introduzione di una nuova fattispecie penale in capo all'attestatore di piani, potrebbe **rallentare l'interesse a questi istituti** sia da parte dei professionisti attestatori per i maggiori e nuovi rischi penali che andranno ad assumersi, ma anche da parte delle aziende che potrebbero vedere aumentato il costo delle attestazioni e quello derivante da una serie aggiuntiva di controlli di preventiva verifica e di revisione contabile che si rendono ora più pregnanti ed indispensabili per evitare la falsità dei dati o l'occultamento di informazioni rilevanti, come prevede appunto il nuovo articolo 236 bis L.F.. Sui costi a carico delle imprese che le nuove procedure di risanamento comportano, mi permetto di rinviare il lettore ad un mio precedente intervento su questo giornale (n. 203/204 de "Il Commercialista Veneto" settembre/dicembre 2011 "Gli strumenti di difesa e di risanamento per uscire dalla crisi").

Le prime interpretazioni del nuovo articolo

Le prime interpretazioni di alcuni penalisti esperti in materia, danno una certa "lettura" della nuova norma in relazione alla definizione del **"comportamento illecito"** dell'attestatore nelle due differenti ipotesi previste dall'articolo 236 bis L.F., e cioè:

- esposizione di informazioni false
- omissione di riferire informazioni rilevanti

ed in relazione ai concetti di falsità nell'esposizione dei dati e di rilevanza nell'omissione di riferimento delle informazioni.

Le informazioni false

L'esposizione di "informazioni false" riguarda tutta una serie di dati e di report economico-patrimoniali e finanziari dell'impresa presenti e prospettici forniti generalmente all'attestatore dagli amministratori o dallo stesso imprenditore dell'azienda in crisi il quale predispone, per il deposito in Tribunale, una proposta di soluzione giudiziaria dello stato di crisi. La normativa non prevede che l'attestatore sia obbligato ad effettuare ispezioni all'interno dell'azienda, né di svolgere una attività di pre-istruttoria investigativa, né è previsto l'obbligo di sottoporre a revisione contabile i dati della società prima di esprimere il proprio parere.

La norma dice solo che l'attestatore/revisore deve garantire la veridicità dei dati. E' opportuno dunque, per non dire indispensabile e per non trovarsi poi spiazzati, iniziare una prima attività prodromica di *due diligence* contabile e di preventiva verifica dei dati forniti, prima di riportare nella relazione di attestazione una serie di valori di cui non si è certi per poter esprimere un giudizio attendibile e veritiero sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, come prevedono appunto gli artt. 67 c. 3 lett. d), 161 c.3, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis della L.F.

In relazione a questo aspetto si richiama il documento *"Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi di impresa"* emanato dalla Commissione specifica del nostro Consiglio Nazionale e le *"Linee-guida per il finanziamento delle imprese in crisi"*, redatte in collaborazione dal C.N.D.C.E.C., da Assonime e dall'Università di Firenze.

Con riferimento a questa problematica ritengo utile riportare anche uno stralcio di un articolo di Patrizia Riva, nota collega di Milano ed esperta in materia, apparso su "Il Fallimentarista" (Giuffrè Editore) del 28 settembre 2012 dal titolo: **"Il rischio di selezione avversa sul "mercato" degli**

Reclusione e multa per i professionisti

SEGUE DA PAGINA 3

attestatori e i fattori necessari per limitarlo", dove l'autrice dice, tra l'altro, riferendosi all'attestatore: "... può pertanto svolgere indagini il più possibile complete, studiare il piano e sforzarsi di comprendere la realtà aziendale, ma il rischio che non tutti gli elementi rilevanti siano portati alla sua attenzione è per definizione ineliminabile. L'esperto – se realmente indipendente – opera in situazione di rilevante **asimmetria informativa** e si propone di ridurre con il proprio operato il gap informativo tra le posizioni, a tutto vantaggio dei creditori, ma a suo malgrado non potrà mai farlo completamente. La presa di coscienza del fatto che la totale eliminazione della asimmetria è impossibile costituisce un fatto necessario..." e ancora: "... il professionista deve fare ricorso anche in questo caso ai principi di riferimento esistenti, e, soprattutto, anche in questo frangente la magistratura dovrà accettare che lo faccia..." e ancora "... il giudizio sulla veridicità dei dati contabili che l'attestatore è chiamato ad effettuare non è fine a sé stesso, ma è strumentale e prodromico al vero oggetto della sua valutazione che riguarda la fattibilità del piano."

Nella nuova fattispecie di reato prevista dal nuovo art. 236 bis L.F., riferita alla falsità delle informazioni, non sarà dunque agevole valutare e distinguere le ipotesi di falsità delle informazioni fornite direttamente dall'imprenditore al professionista attestatore, il quale ritenendole attendibili le trasferisce integralmente nella propria relazione, da quelle in cui attestatore e amministratore o imprenditore siano perfettamente a conoscenza delle informazioni "false" riportate nella attestazione o abbiano in accordo omesso di far conoscere alla platea dei creditori e dei giudici, informazioni di una certa importanza e rilevanza.

Nella prima ipotesi, in assenza di dolo, i primi commentatori ritengono che nessun reato possa essere contestato al professionista attestatore.

Le informazioni rilevanti

In relazione invece alla seconda ipotesi e cioè a quella relativa alla condotta omissiva di informazioni rilevanti, i primi commenti fanno emergere come l'elemento principale da chiarire sia il concetto di "rilevanza" dell'informazione omessa ai fini della punibilità penale. Si dice che gli interessi della giustizia, dei creditori e dei terzi vanno salvaguardati e che una informazione si debba ritenere "rilevante" solo quando quest'ultima **modifica significativamente** la relazione di attestazione, determinando una decisione diversa da quella che avrebbero assunto i destinatari del documento se fossero state loro fornite le informazioni rilevanti omesse.

Può succedere che al professionista non siano state fornite informazioni "rilevanti" o non abbia ricevuto alcuna informazione (caso quanto mai improbabile), perciò nulla potrà riferire in merito. Nel caso in cui invece l'attestatore abbia ricevuto tutta una serie di informazioni, dovrà valutare in via prioritaria quali informazioni hanno i caratteri della rilevanza e perciò con obbligo di riferimento e quali invece possono essere omesse senza incorrere nel nuovo reato.

E' chiaro dunque che, davanti a questa prospettiva, il concetto di "rilevanza" dell'informazione omessa va valutato caso per caso e potrà prestarsi a differenti interpretazioni.

La norma non chiarisce, né fornisce indicazioni sul concetto di "rilevanza" delle informazioni, né è stato fatto riferimento a caratteristiche o a criteri di valutazione da prendere in considerazione per la sua determinazione. Non è perciò scontato che tutte le informazioni fornite dall'imprenditore all'attestatore e non riportate nell'attestazione possano essere oggetto di reato, ma solo quelle "omesse" e di carattere "rilevante", dice la legge.

Saranno quindi i giudici a decidere, volta per volta, quali delle informazioni omesse avrebbero avuto la caratteristica di "rilevanti" e quali no.

Dovrebbe rimanere esclusa da qualsiasi ipotesi di punibilità l'esposizione di dati incerti o viziati da errori contabili provenienti dal sistema informativo aziendale, che non siano frutto di volontà fraudolenta.

Resta comunque il fatto che questa nuova norma penale, se da una parte potrà garantire maggiormente la trasparenza e la veridicità dei dati esposti nelle relazioni di attestazione da tutti auspicato, dall'altra richiederà al professionista maggior cautela ed attenzione nell'assunzione di nuovi incarichi di attestazione, non solo per il rischio penale che può correre (reclusione da due a cinque anni), ma anche per quello economico patrimoniale connesso alle pesanti sanzioni pecuniarie previste dall'art. 236 bis L.F., con multe da 50 a 100.000,00 Euro. Non vanno inoltre sottovalutate le possibili azioni risarcitorie che potranno essere proposte contro gli attestatori da parte di quei creditori che dimostreranno di aver subito un danno per il voto che hanno espresso, basato essenzialmente sulla relazione di attestazione del professionista incaricato viziata, appunto, dalla falsità dei dati o dall'omissione di informazioni rilevanti.

Si consideri inoltre l'aumento della pena in caso in cui l'attestatore consegua un ingiusto profitto per sé o per altri e l'aumento della pena fino alla metà se del fatto ne consegue un danno per i creditori.

Va inoltre osservato che l'art. 236 bis L.F. si applica anche al nuovo istituto del concordato con continuità aziendale (art. 186 bis L.F.), dove l'attestatore dovrà attestare che "la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori".

Anche in questo contesto, l'aver fornito false informazioni od omesso informazioni rilevanti, verrà penalmente punito in quanto **il fatto condizionerà non solo il voto dei creditori** sul giudizio finale del piano concordatario, finalizzato alla prosecuzione dell'attività dell'impresa e ad un "migliore soddisfacimento dei creditori", ma anche il giudizio del Tribunale che ha aperto un procedimento di salvataggio di un'impresa priva dei requisiti per accedere a questa procedura.

Non punibile chi ha fornito informazioni false all'attestatore

Fermo restando il fatto che dovrà comunque essere sempre dimostrato il **dolo** in capo all'attestatore in tutti i casi prospettati dalla normativa, va rilevato un ulteriore aspetto di incongruità e cioè quello per cui se da una parte si colpisce penalmente l'attestatore, dall'altra la norma non prevede alcuna punibilità per chi fornisce all'attestatore notizie o informazioni false o non fornisce fatti rilevanti per la procedura, considerato anche che non esiste più, se non a certe condizioni, il **falso in bilancio**. Forse sarebbe stato il caso di prevedere **precise responsabilità** anche in capo all'imprenditore o all'amministratore che abbia fornito dati falsi od abbia omesso di fornire informazioni rilevanti all'attestatore ed un richiamo di collegamento alla normativa sul falso in bilancio.

La valenza pubblica della relazione di attestazione e il ruolo strategico dell'attestatore

Le nuove disposizioni di legge, se da una parte non riconoscono all'attestatore il ruolo di pubblico ufficiale, tipico invece del curatore o del commissario giudiziale nell'ambito delle procedure concorsuali, dall'altra gli attribuisce un ruolo "istituzionale" e fondamentale. Anche se trattasi di atto privato, predisposto da un professionista indipendente su nomina ed a costo della società proponente al Tribunale la procedura di risanamento, la "relazione di attestazione" rappresenta pur sempre un documento che assume le caratteristiche e le peculiarità di un atto a "**valenza pubblica**" in quanto redatto e presentato nell'interesse ed a garanzia dei creditori, dei terzi e della legge, i cui contenuti rappresentano il fulcro di tutta la procedura.

Un documento quindi indispensabile per poter accedere ad una procedura di concordato od alle altre procedure di salvataggio previste dalla L.F.; ne beneficia l'impresa proponente, i creditori, i terzi e il Tribunale per tutte le informazioni tecniche, le valutazioni ed i giudizi espressi dall'attestatore ed è forse per questo che il legislatore ha previsto una norma penale così pesante a carico dell'attestatore infedele il quale assume, come detto, un **ruolo strategico** e determinante per l'ammissione delle imprese in crisi agli strumenti di risanamento alternativi al fallimento.

L'esigenza di uno "standard di attestazione" certificato

Va premesso che oggi le relazioni di attestazione previste dalla L.F., contrariamente all'attività di revisione, non sono supportate né da specifici "principi" o "comportamenti", né da procedure di riferimento adottate nella prassi professionale. In nessun articolo del nuovo testo della L.F., dove si parla di attestazione vi è un richiamo a principi di comportamento od a procedure di revisione contabile se non quello generale soggettivo relativo alla qualifica di revisore dell'attestatore.

Pertanto, anche al fine di ottenere ulteriori garanzie che possano in qualche modo da una parte **ridurre i rischi penali, civili e contrattuali** in capo all'attestatore dei piani di risanamento e dall'altra garantire maggiormente i destinatari naturali degli stessi, come previsto dalla legge fallimentare, si renderebbe quanto mai utile e necessario poter disporre di uno "**standard**" operativo di relazione di attestazione preferibilmente certificato o comunque validato che possa indicare le procedure ed i principi a cui fare riferimento, le linee guida da percorrere, i profili dei controlli e delle verifiche da effettuare, le modalità da seguire e le varie tipologie di giudizi da esprimere. Il documento potrebbe trovare una validazione non solo dal nostro Consiglio Nazionale, ma anche dalla magistratura ed essere applicato ai vari contesti gestionali e dimensionali, offrendo così la possibilità di utilizzare i medesimi standards anche nelle situazioni di forte incertezza e di carenza di fonti informative.

Un efficiente sistema di garanzie

Al fine di garantire la prestazione professionale espressa dagli attestatori dei piani di risanamento nell'interesse delle imprese in crisi e dei creditori, ci si augura che il nostro Consiglio Nazionale possa intervenire con una certa urgenza al fine di fornire un contributo alle incertezze sorte dalla nuova norma. L'obiettivo sarebbe quello di dare un concreto **impulso** alle aspettative di tutti gli operatori nel costituire un **efficace ed efficiente sistema di garanzie** per tutte le parti in causa, idoneo soprattutto a supportare il riposizionamento nel mercato delle imprese in crisi che dimostrino volontà e posseggono concreti valori per la loro ripresa. Poco o direi quasi mai la nostra categoria viene interpellata per poter dare il proprio contributo professionale quando si tratta di fissare un nuovo percorso normativo che regoli la crisi d'impresa o altre materie nelle quali veniamo pesantemente coinvolti anche con funzioni pubbliche od incarichi "a rischio" come quello qui trattato.

ATTUALITÀ

Modeste proposte per provocare *ovvero:* Apologia dell'evasione fiscale

FLAVIO PILLA
Ordine di Treviso

«Nasce, da qui [la confusione tra la sovranità popolare della democrazia rappresentativa e il costituzionalismo liberale], anche il problema dell'«obbligazione politica»: c'è un dovere morale di ubbidire alla legge solo perché è la legge? E - sotto il profilo della legittimità politica - un governo è (sempre) giustificato nel chiederci di ubbidire alla legge? (ABNER S. GREENE, *Against Obligation*, Harvard University Press, 2012). Forse - nel Paese con il maggior numero di leggi, e la più alta tassazione, prima di lamentare lo scarso senso civico dei cittadini, compreso quello fiscale - ci si dovrebbe porre il problema.»

PIERO OSTELLINO, La dottrina delle libertà tra troppe leggi e molto fisco in *Corriere della Sera* lunedì 1° ottobre 2012

La questione

La spesa pubblica e la lotta all'evasione fiscale sono argomenti che occupano una parte preponderante dei giornali (stampati e radiotelevisivi) e dei dibattiti in ogni forma ammanniti ai cittadini, quindi non ripeterò qui né elogi né critiche alle iniziative, che ritengo spettacolari e terroristiche più che efficaci, quali i controlli sull'emissione degli scontrini fiscali da parte degli esercizi pubblici nelle località turistiche o la ricerca dei proprietari degli yachts incautamente rimasti nei porti italiani. Intervengo perché non riesco a sopportare il clima di caccia alle streghe in cui attualmente è condotta la lotta all'evasione fiscale, frutto di una manipolazione che colloca tutti i problemi dal solo lato dell'entrata, come se da quello della spesa fosse tutto così perfetto che non vale neanche la pena di parlarne.

Lo spazio dedicato alla lotta all'evasione è senz'altro maggiore di quello riservato alla *spending review* e, soprattutto, quest'ultima è stata condotta in base a principi di razionalizzazione della spesa senza neanche sfiorare il vero problema: spetta a ciascuno decidere come usare (consumare, risparmiare, scialare) quello che produce e, perciò, la quota parte di prodotto che viene spesa per i bisogni cosiddetti pubblici deve essere decisa dai cittadini in relazione alle spese che essi desiderano.

Attualmente, invece, vi è un rincorrersi continuo tra l'aumento delle imposte necessario per coprire globalmente un insieme, anch'esso sempre crescente, di spese decise senza, in quella sede, preoccuparsi della copertura.

Quando, circa mezzo secolo fa, ero liceale, la classe dirigente di provincia che frequentavo aveva non paura, ma terrore, dei "rossi", ossia dei comunisti che, se fossero andati al potere, le avrebbero sottratto la proprietà dei mezzi di produzione (la conoscenza del marxismo raramente andava più in là), cioè terra e fabbriche che rappresentavano la libertà di produrre.

L'esproprio di terra e fabbriche non si è verificato, si è invece, senza il concorso dei "rossi" e, quel che è peggio, in almeno formale legalità, verificato l'esproprio di una parte preponderante del prodotto, in quanto già da tempo oltre la metà del PIL viene spesa non secondo le intenzioni di chi lo ha prodotto, ma secondo la volontà di governanti e burocrati¹.

Ho intenzione di offrire ai miei lettori alcuni spunti di riflessione sull'origine della limitazione di libertà che i cittadini contribuenti, italiani ma non solo, hanno inconsapevolmente subito e anche qualche altro spunto per rimediare alla situazione, cioè per collegare la colonna delle entrate di ogni bilancio pubblico con quella delle uscite.

Indignazione è la sola parola con cui riesco a definire il mio stato d'animo quando, tramite la stampa o la televisione, vengo a contatto con tutto ciò che invita a pagare le tasse e versa disprezzo e ludibrio sugli evasori che vengono trattati come appestati e non sento neanche una sola parola sul controllo della spesa da parte del popolo. Ho già fatto notare che la recente *spending review* si è risolta in una serie di consigli su come spuntare prezzi più favorevoli negli acquisti, e non poteva essere diversamente a causa del mandato tecnico che il commissario straordinario Enrico Bondi aveva ricevuto. Io invece sento l'esigenza di una rivoluzione politica dell'atteggiamento verso la spesa pubblica, perché non ne posso più di sentir vituperare gli evasori senza che analogo atteggiamento venga riversato su chi, decidendo spese senza preventiva meditazione, porta la fetta di ricchezza annualmente prodotta che viene sottratta alla libera disponibilità del cittadino a livelli espropriativi, tanto che l'evasione è solo una forma di difesa.

Il Fraser Institute², elaborando annualmente una gran mole di dati, misura la libertà

economica di cui godono i cittadini di quasi tutti gli Stati del mondo (sono esclusi solo i microstati quali San Marino e Andorra); ne risulta una classifica che permette di mettere in ordine i Paesi osservati a partire da quello in cui la libertà economica è più ampia a quello in cui è minore che in ogni altro.

Sarà interessante vedere la posizione dell'Italia in particolare in relazione alle dimensioni del settore pubblico, le quali sono il primo dei cinque aspetti valutati dal Fraser Institute perché tanto maggiori esse sono, tanto più piccola è la libertà lasciata ai singoli individui di decidere che cosa fare del frutto delle loro fatiche.

I discorsi sull'obbligo di pagare, continuamente fatti senza neanche un accenno all'uso che di quel denaro viene fatto, mi fanno sentire come un devoto cittadino (o, piuttosto, suddito) di uno Stato che ha riunito i suoi uomini e le sue donne in un unico fascio lasciando loro solo le facoltà di credere (che la spesa pubblica sia giusta in sé, senza verifiche), obbedire a norme inique e pagare le tasse.

Lo slogan televisivo dell'Agenzia delle Entrate che, con didattica pazienza degna di una classe di allievi ritardati, spiega che "se tutti pagano le tasse, le tasse ripagano tutti con più servizi" non tiene conto che lo Stato (o, meglio, governanti e burocrati) prima di erogare i servizi dovrebbe chiedere ai cittadini se quei servizi li desiderano e se, per usufruirne, sono disposti a pagare, sotto forma di imposte, i prezzi che lo Stato pretende per erogarli.

Sono profondamente convinto che se tali consultazioni avvenissero, il risultato sarebbe molto deludente per *les hommes de l'État*.

La libertà economica e l'assemblea costituente italiana

I deputati che il 2 giugno 1946 furono chiamati

a comporre l'assemblea costituente evitarono di proclamare che ogni uomo e donna italiani sono liberi perché esistono e distribuirono le libertà in diversi articoli, sempre preoccupandosi di collegarle coi doveri. Così nell'art 2 si garantiscono, peraltro senza definirli, «i diritti inviolabili dell'uomo» in cambio dell'«adempimento dei doveri inderogabili [anch'essi non chiariti] di solidarietà politica, economica e sociale». Negli articoli successivi si trovano espressioni che ancora meglio fanno capire che la libertà può dagli italiani essere goduta non in quanto singoli individui che ne hanno diritto semplicemente perché esistono, ma solo quali membri di un organismo. Così nell'art 3 secondo comma il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto «la libertà e l'eguaglianza dei cittadini» ha lo scopo di realizzare «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», nell'art 4 si sancisce il dovere di ogni cittadino di concorrere «al progresso materiale o spirituale della società».

Esaurita l'enunciazione dei "principi fondamentali" appena richiamata, i deputati passarono a proclamare i "diritti e doveri dei cittadini" nei quali si trova l'invulnerabilità di una serie di specifici diritti (libertà personale, invulnerabilità del domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di circolare nel territorio nazionale, di uscirne e rientrarvi, di riunirsi, di associarsi, di professare la propria fede religiosa, manifestare il proprio pensiero), libertà ed invulnerabilità comunque sempre derogabili nei modi in ciascun articolo contemplati.

Non è quindi per nulla strano che anche a proposito di economia i deputati non

SEGUE A PAGINA 6

La foto: un fermo immagine di un discutibile spot del Ministero...



¹ Traduco così l'espressione "les hommes de l'État" di Pascal Salin, economista francese di cui parlerò più avanti.

² Think Tank canadese di impronta liberale.

Apologia dell'evasione fiscale

SEGUE DA PAGINA 5

abbiano proclamato la libertà dell'individuo, ma abbiano applicato criteri propri dello Stato etico invece di quelli di quello liberale.

Con l'art. 41 fu statuito che «l'iniziativa economica privata è libera», ma anche che «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale» e che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali», il successivo art. 42 prevede limiti alla proprietà privata «allo scopo di assicurarne la funzione sociale» (parole cui si può attribuire qualsiasi significato); la paura del mercato e dei suoi meccanismi autoregolatori a me pare evidente, gli operatori economici italiani, cioè, sono liberi di intraprendere solo entro i limiti loro imposti dai controlli pubblici.

Più grave ancora dal punto di vista della libertà a me appare la nostra Costituzione in materia di spesa pubblica e relativa imposizione fiscale per sostenerla.

Che al cittadino italiano debba essere garantita la libertà di utilizzo, per il consumo o per il risparmio, di ciò che produce è questione che, evidentemente, neanche ha sfiorato le menti dei costituenti.

Tutto ciò che si trova, infatti, si limita all'art. 23 («nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge») e all'art. 81 ove, dopo aver affermato che la legge di approvazione del bilancio non può contenere «nuovi tributi o nuove spese» si aggiunge «ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte» peraltro senza neanche preoccuparsi di escludere da tali mezzi i debiti.

Evidentemente i costituenti non badarono al loro collega Einaudi⁴ e si preoccuparono di proteggere i cittadini in quanto contribuenti dal Governo, ma non dal Parlamento; il risultato è che se il parlamento italiano votasse, anche con la misera maggioranza di un solo voto, una legge che stabilisse che l'aliquota unica dell'imposta sul reddito è il 100%, tale legge forse sarebbe in contrasto con i principi ispiratori dell'ordinamento giuridico (i quali vengono però decisi di volta in volta quando occorre e ciò a me fa molta paura!), ma non violerebbe nessuna esplicita norma costituzionale.

E poi dover ricorrere ai principi ispiratori rende opinabile il punto di rottura oltre il quale l'imposizione fiscale costituisce violazione della libertà individuale.

Sono convinto, e più avanti lo ribadirò, che la tutela della libertà del singolo di decidere lui, e non altri, come usare il reddito che produce debba essere introdotta nella legge fondamentale dello Stato come avviene, per quanto ho scoperto, solo nella Confederazione Svizzera. Devo infine ricordare che l'art 53 della Costituzione, rendendo omaggio ad uno dei più diffusi miti della politica applicata all'economia, proclama «il sistema tributario è informato a criteri di progressività»; ripetere qui perché la teoria dell'utilità marginale decrescente non possa essere usata per rendere ragionevole la progressività dell'imposizione fiscale mi porterebbe fuori strada⁵.

Io sono comunque convinto che l'imposta progressiva, sottraendo proporzionalmente di più a chi più guadagna, cioè riducendo la parte di reddito più disponibile per il risparmio, abbia come effetto principale quello di contenere gli investimenti che creano lavoro e nuova ricchezza. Se negli anni '50 del '900 gli italiani, invece di poter reinvestire quanto risparmiavano evadendo, avessero pagato tutte le imposte che avrebbero dovuto (permettendo così a governanti e burocrati di decidere loro che cosa fare di quei soldi) non ci sarebbe stato il boom economico e oggi l'Italia non farebbe parte del G8. Mi chiedo, infine, se i deputati «borghesi» all'Assemblea costituente che votarono a favore della progressività del sistema fiscale avessero presente che un secolo prima proprio l'imposta progressiva era stata elencata tra gli strumenti che il proletariato avrebbe usato

«per strappare a poco a poco alla borghesia tutto il capitale, per accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello Stato, cioè del proletariato organizzato come classe dominante»⁶.

Excursus storico

Interessante mi pare sia cercare di ripercorrere l'evoluzione cui accenna Einaudi (i parlamenti un tempo resistevano alle proposte di spesa del Governo mentre già 65 anni fa, al tempo dell'assemblea costituente italiana, era avvenuto che avessero pro-

posto spese senza nemmeno rendersi conto dei mezzi necessari per fronteggiarle). I deputati, afferma Einaudi, lo facevano per «per rendersi popolari» e io cercherò di mostrare quanto amaramente illuminante sia tale inciso e perché, proprio per questo motivo, sia assurdo permettere che sia la semplice maggioranza parlamentare a decidere quale parte della ricchezza ogni anno prodotta dalla nazione debba essere sottratta alla disponibilità di chi l'ha realizzata per essere spesa a discrezione di governanti e burocrati. Fin dal Medio Evo sono esistite riunioni di uomini (chiamate Diete o Stati) che prendevano decisioni politiche, ivi comprese quelle che approvavano o respingevano le richieste (di denaro e di uomini armati) del sovrano. All'epoca, infatti, non si concepiva un corpo politico se non composto dal sovrano in posizione contrapposta ai suoi sudditi, ed era naturale che a voler spendere fosse il sovrano, che, in genere per ingrandire il suo regno, chiedeva ai sudditi il denaro e gli altri mezzi che gli servivano.

Nell'alto Medio Evo erano spesso contemplate sanzioni per chi, convocato, non si presentava all'assemblea che doveva trattare le contribuzioni in quanto tali oggetti «andavano trattati singolarmente con ognuno degli intervenuti quasi su di un piede contrattuale»⁷; dal XIII – XIV secolo in poi le sanzioni per l'assente scompaiono.

«Il motivo di questa trasformazione va ricercato, in linea generale, nel fatto che mentre prima chi non aveva consentito alla contribuzione poteva non ritenersi obbligato a pagarla, dopo si era affermato il principio che i presenti potessero vincolare gli assenti. I membri del parlamento avevano quindi tutto l'interesse a non restar contumaci, almeno per tentare di opporsi al provvedimento a loro dannoso, o per dire le proprie ragioni.»⁸

Si tratta dell'applicazione del principio maggioritario che oggi sembra pacificamente accettato, ma che, proprio in materia finanziaria, non si affermò tanto facilmente in quanto si dibatteva sui confini degli *iura singulorum*⁹ sui quali la maggioranza non poteva imporre la propria volontà sulla minoranza (noi ora parleremmo di incompressibili diritti meritevoli di garanzia costituzionale).

«“Se anche per mille volte la maggioranza afferma che io devo qualcosa a qualcuno”, si diceva “non per tanto lo dovrò”. Ora questa dottrina riuscì a farsi strada oltre i suoi limiti originari, ed ebbe più di un'eco nelle proteste di minoranze parlamentari italiane, francesi, inglesi, tedesche, quando la maggioranza (la frase è in un documento) votava di “mittere manus ad bursas hominum”»¹⁰.

La storia inglese, cioè la storia della culla del parlamentarismo occidentale, non contiene la negazione del principio maggioritario in materia di spesa, ma gli inglesi, fin dai primi documenti che hanno redatto, hanno sempre ben messo in chiaro che il sovrano, per spendere, doveva prima chiedere il permesso al popolo.

Giovanni Senzattera re d'Inghilterra voleva riconquistare, nei primi anni del XIII secolo, i possedimenti francesi dei suoi antenati Plantageneti e, per finanziare la necessaria guerra, torchiò ferocemente ed arbitrariamente i suoi vassalli che non stettero zitti.

Nonostante tutte le spese re Giovanni fu sconfitto nel 1214 a Bouvines e i baroni inglesi, che il 5 maggio 1215 si erano apertamente ribellati, gli rinnovarono la loro fedeltà il 15 giugno dello stesso anno solo dopo che il re ebbe giurato di rispettare la Carta Libertatum¹¹ nella quale, tra l'altro, si legge «Nullus distringatur ad faciendum majus servicium de feodo militis, nec de alio libero tenemento, quam inde debetur.¹²», e ancora «Nec villa nec homo distringatur facere pontes ad riparias, nisi qui ab antiquo et de jure facere debent.¹³»

Quattro secoli dopo Carlo I, che era convinto di dovere solo a Dio le sue tre corone d'Inghilterra, di Scozia e di Irlanda, pretendeva che spettasse a lui, impegnato nella guerra dei trent'anni, stabilire quante tasse far pagare al popolo, ma dopo un'aspra contesa, il 7 giugno 1628 fu costretto a ratificare ed accettare la Petition of rights (che era stata approvata il 26 maggio dalla Camera dei Comuni ed il giorno dopo da quella dei Lords) che ribadiva i principi della *Magna Charta Libertatum*.

Dopo qualche altro decennio molto turbolento¹⁴ gli inglesi cercarono di trovare una sistemazione offrendo la corona a Guglielmo (Statolder delle sette provincie Unite dei Paesi Bassi) e a sua moglie Maria (figlia di Giacomo II); la coppia, il 13 febbraio 1689, deve giurare il *Bill of Rights* che, tra altro, afferma

«That levying money for or to the use of the Crown by pretence of prerogative, without grant of Parliament, for longer time, or in other manner than the same is or shall be granted, is illegal»¹⁵.

I documenti che i re d'Inghilterra furono costretti ad accettare¹⁶ sono i più citati, ma la contrapposizione tra la volontà di spendere del sovrano e il potere dei suoi sudditi di limitarne le spese si riscontra ovunque in Europa nel Medio Evo e nell'età

SEGUE A PAGINA 7

³ Più avanti parlerò delle modifiche recentemente introdotte in tale articolo.

⁴ SERGIO ROMANO, a pag 53 del *Corriere della Sera* di sabato 7 luglio 2012, ricorda che LUIGI EINAUDI, proprio in un intervento all'Assemblea costituente, disse: «L'esperienza ha dimostrato che è pericoloso riconoscere alle Camere tale iniziativa [quella in materia di bilancio, in particolare quella di proporre nuove spese], perché mentre una volta erano esse che resistevano alle proposte di spesa da parte del Governo, negli ultimi tempi spesso è avvenuto che proprio i deputati, per rendersi popolari, hanno proposto spese senza nemmeno rendersi conto dei mezzi necessari per fronteggiarle».

⁵ La questione è ottimamente trattata da FRIEDRICH A. HAYEK, *Tassazione e redistribuzione* in *La società libera*, Formello, Edizioni SEAM, 1998 (ma l'edizione originale della raccolta risale al 1960), pag 385 - 404 e da PASCAL SALIN, *L'arbitraire fiscal*, Paris, Robert Laffont, 1985, pag 35 - 67.

⁶ KARL MARX e FRIEDRICH ENGELS, *Manifesto del Partito Comunista*, Torino, Einaudi, 1963, pag 157.

⁷ EDOARDO RUFFINI, *Il principio maggioritario - profilo storico*, Milano, Adelphi edizioni, 1976 (ma la prima edizione è del 1927), pag 65.

⁸ *Ibidem*, pag 66.

⁹ «diritti dei singoli».

¹⁰ «infilare le mani nelle tasche della gente», *Ibidem*, pag 67.

¹¹ È l'originaria intitolazione del documento comunemente chiamato *Magna Charta Libertatum*.

¹² «Nessuno sarà costretto a un servizio più oneroso di quel che non debba il suo feudo militare od ogni altra libera dipendenza.» per la traduzione vedi «www.studiperlapace.it».

¹³ «Nessun villaggio o uomo libero potrà essere costretto a costruire ponti sui passaggi dei fiumi, a meno di esservi obbligato giuridicamente o in virtù di una usanza immemorabile.» per la traduzione vedi «www.studiperlapace.it».

¹⁴ Carlo I fu decapitato nel 1649 e il paese fu governato dal dittatore Oliver Cromwell fino al 1660 quando la monarchia fu restaurata da Carlo II (figlio del primo) cui nel 1685 succedette il figlio Giacomo II che rifiutò di accettare il *Bill of Rights* e fuggì sul continente.

¹⁵ «Che esigere tributi per la Corona o per il suo uso, con pretesa di privilegio, senza il consenso del Parlamento, per un tempo più prolungato o in un modo diverso da quello che è stato o sarà stato consentito, è illegale.»

¹⁶ Quelli citati sono i più noti in quanto considerati pietre miliari nella storia del modello delle democrazie parlamentari occidentali, ma non sono tutti.

Apologia dell'evasione fiscale

SEGUE DA PAGINA 6

moderna. La struttura del sistema fiscale era in genere costituita da un certo numero di tributi tradizionali consacrati dall'uso e non contestati e da quelli per le spese straordinarie (guerre, ma non solo) per i quali occorreva invece il consenso dei contribuenti. In alcuni casi, quali la necessità di pagare un riscatto per la liberazione del re prigioniero, la nomina – che comportava la “vestizione”, cioè l'acquisto di un guardaroba comprendente anche armi, armatura e cavalcatura - a cavaliere del figlio maggiore, oppure il primo matrimonio della figlia maggiore del re, sarebbe stato scandaloso negare l'aiuto al sovrano, ma poteva esserne discussa la misura, così come per i tributi richiesti in caso di guerra¹⁷.

Nei regni iberici (Castiglia, León, Aragona, Catalogna, Valencia, Navarra) le Cortes, composte di elementi della nobiltà, del clero e delle città, deliberavano, tra altro, sui «sussidi straordinari richiesti dal sovrano»; nei paesi germanici a livello imperiale spettava, tra altri compiti, al Reichstag (assemblea dei rappresentanti della nobiltà maggiore e minore, dei prelati e delle città imperiali) «deliberare sui nuovi tributi», mentre all'interno dei singoli stati il Landtag (composto di nobili, prelati e rappresentanti delle città riuniti in collegi diversi) trattava le più rilevanti questioni, in particolare quelle di natura tributaria, che richiedevano l'approvazione dei tre collegi per diventare legge¹⁸.

Più avanti nella storia, soprattutto nei secoli XIX e XX, la situazione si è rovesciata, tanto che anche nel paese di cui sono più noti i documenti che imponevano al re di chiedere il permesso al parlamento per prelevare tributi, la difesa dell'equilibrio tra entrate e uscite del bilancio pubblico è affidata ora all'esecutivo che la esercita mediante il diritto di veto su ogni proposta parlamentare la cui approvazione comporterebbe un aumento di spesa in quanto

«Nowadays, every provision imposing a charge on public funds (and most Bills do) is printed in the Bill in italics and is the subject of a resolution after second reading, in committee. The resolution appears on the order paper.

It can only be proceeded with the government's consent, and before going into committee the appropriate Minister has to tell the House that the proposed spending has the government's approval.¹⁹».

Dei, confesso non molti, paesi su cui ho indagato solo la Svizzera si è dotata di una norma costituzionale a tutela del diritto dei cittadini di non subire aliquote espropriative di imposte sul reddito.

Il rovesciamento del ruolo dei parlamenti

Ci fu, quindi, un tempo durato a lungo in cui il sovrano chiedeva soldi ed i rappresentanti dei contribuenti facevano di tutto per non darglieli o dargliene pochi, oggi sono i rappresentanti degli stessi contribuenti che, per rendersi popolari, approvano troppo facilmente spese pubbliche, imponendo così pesanti imposte ai loro elettori. L'analisi del rovesciamento del ruolo dei parlamenti non può prescindere da un'osservazione fondamentale: i parlamentari, come osservava Einaudi, votano spese per rendersi popolari e, visto che vengono rieletti, raggiungono il loro scopo.

È, quindi, evidente che bisogna indagare non tanto sui motivi del comportamento dei parlamentari, quanto su ciò che ha provocato lo sdoppiamento della personalità dei cittadini che, ormai è evidente, nella cabina elettorale ne hanno una diversa da quella che hanno nei momenti in cui compilano la dichiarazione dei redditi o pagano le tasse. Le cause del rovesciamento del ruolo dei parlamenti meriterebbero un'approfondita indagine storica impossibile in questa sede; è tuttavia possibile ricordare almeno sei fenomeni, dei quali non saprei dire quanto siano causa e quanto siano effetto, ma che al di là di ogni ragionevole dubbio sono intimamente connessi col tradimento della loro funzione originaria perpetrato dai rappresentanti del popolo.

A partire dal Settecento si diffonde l'idea, ormai da nessuno più contestata, che la sovranità appartiene non al re, ma al popolo e così è venuta meno una sana contrapposizione tra chi vuole spendere i soldi degli altri e chi vuole tenerseli in tasca. Il concetto di sovranità popolare, senz'altro affascinante nella sua bella formulazione teorica, ha avuto deleterie conseguenze pratiche perché, per quanto possa essere gratificante sentirsi partecipe della sovranità non bisogna dimenticare che

«Les gouvernants, quelle que soit l'organisation politique, étant toujours limités en nombre, sont menacés de perdre le pouvoir, si d'autres

y parviennent. Ils ont donc intérêt à ce que les gouvernés n'arrivent point au gouvernement, c'est-à-dire ils ont clairement un intérêt distinct de celui des gouvernés.²⁰

Fino al XIX secolo era ammessa a votare solo una parte della popolazione composta da coloro che pagavano un certo ammontare di imposte (voto per censo); verso la fine di quel secolo il limite cominciò ad abbassarsi fino ad annullarsi nei primi decenni del XX secolo (suffragio universale dapprima maschile e poi anche femminile). Così, facendo votare tutti, divenne facile far pensare a ognuno che le spese pubbliche le avrebbero pagate gli altri, magari i ricchi colpiti dalla tassazione progressiva²¹.

Purtroppo occorrerebbe almeno un libro solo per analizzare il rincorrersi esponenziale tra la dilatazione delle competenze del settore pubblico verificatasi soprattutto nella seconda metà del XX secolo e le relative spese, analisi che chiarirebbe quanto poco la dilatazione sia dovuta a reali esigenze e quanto, invece, al desiderio dei rappresentanti del popolo di rendersi popolari.

La mostruosa dilatazione delle funzioni pubbliche, il conseguente aumento del prelievo pubblico insieme con lo scollegamento tra il momento in cui si eleggono quelli che spenderanno (e, quindi, preleveranno) e quello in cui si decidono le spese hanno anche comportato che

«de moyen de contrôle du peuple sur les gouvernants, elles [le istituzioni democratiche] sont devenues l'instrument par lequel l'exécutif impose le peuple au-delà de ce qui serait souhaité et souhaitable en proclamant une référence mystique et irrationnelle à la "volonté populaire" pour justifier des violations du Droit²²».

Sempre nel XX secolo si è diffusa l'opinione che lo Stato debba essere redistributore di ricchezza ed incentivatore dello sviluppo economico ed anche delle arti.

L'esigenza di redistribuire ricchezza sottraendola ai ricchi per darla ai poveri è sempre stata sentita e la redistribuzione è anche sempre stata realizzata, o su base volontaria quale beneficenza o, a quanto sembra, nel XIII secolo in Inghilterra, su base non volontaria ad opera di Robin Hood (ma mi chiedo se gli odierni sostenitori della doverosa necessità della redistribuzione della ricchezza sappiano di chi sono gli epigoni). L'incentivazione dello sviluppo economico si sta risolvendo in una pioggia di sussidi alle imprese senza nessuna verifica del risultato, mentre quella delle arti ha avuto, tra gli altri suoi effetti perversi, che governanti e burocrati hanno deciso che ogni italiano, lattanti e malati terminali compresi, tutti gli anni deve spendere per gli spettacoli circa 7 – 8 Euro, sia che li frequenti sia che stia a casa²³. Devo infine citare un ultimo fenomeno, che si presenta in molti paesi, ma la cui versione italiana, che ovviamente ho presente più di quelle altrui, è particolarmente significativa.

Si tratta dei trasferimenti dallo Stato centrale alle Regioni, Province, Comuni che, in dimensioni enormi, sono la parte preponderante delle entrate degli enti locali ed hanno provocato lo scollegamento tra il prelievo fiscale e la spesa eseguita dall'ente locale, in modo che gli amministratori locali possano presentarsi alle elezioni successive parlando delle opere da loro realizzate (cioè delle spese) senza dover affrontare il tema del collegamento tra tali spese e le tasse pagate dai loro elettori.

La Regione Veneto ogni anno stampa ed invia almeno a tutti i dottori commercialisti (questo lo posso affermare perché lo ricevo, ignoro a quanti altri venga inviato e quante copie rimangano in qualche magazzino in attesa che si spenda per mandarle al macero) l'elenco delle associazioni venete ammesse al beneficio del 5 per mille.

Ogni anno, quando la posta, in genere in ritardo rispetto all'epoca in cui si compilano le dichiarazioni dei redditi²⁴, mi recapita la pesante (si tratta di oltre cento pagine di carta patinata di rilevante spessore) busta mi chiedo quale sarebbe la risposta dei cittadini al seguente quesito: «siete disposti a spendere Euro ..., pari a circa Euro ... per ciascuno di voi, perché vengano stampate e recapitate a ... numero ... copie dell'elenco delle associazioni venete alle quali potete destinare il 5 per mille?».

Ogni anno la Regione Veneto fa recapitare ad ogni automobilista una lettera che gli ricorda la scadenza del suo bollo auto, sorvolando sulla particolare circostanza che chi provvede alla bisogna non aggiorna gli indirizzi di coloro che hanno cambiato residenza, anche per questa iniziativa mi chiedo quale sarebbe la risposta alla domanda «siete disposti a spendere ogni anno 1,25 Euro per ogni cittadino veneto lattanti e malati terminali compresi (pari ad Euro 6.250.000 di spesa annua) perché vi venga ricordata la scadenza del bollo auto?» L'assessore al bilancio ha difeso²⁵ l'importo della spesa confrontandolo col gettito globale del bollo auto invece che con l'ammontare che presumibilmente la regione avrebbe perso in assenza del monito postale (sono moltissimi gli automobilisti che del balzello si ricordano anche senza essere sollecitati!).

SEGUE A PAGINA 8

¹⁷ Tra altri documenti anche *Magna Charta Libertatum* citata da JEAN FAVIER, *Finance et Fiscalité au bas Moyen Âge*, Paris, Société d'édition d'enseignement supérieur, 1971, pp 93-114.

¹⁸ ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa – Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2007, pp 240-243; l'autore segnala anche che nel Sejm (Dieta Polacca) dal 1642 alla fine del Settecento le proposte potevano essere approvate solo all'unanimità (principio del “*liberum veto*”).

¹⁹ «Attualmente ogni provvedimento che richieda una spesa sulle disponibilità pubbliche (e molte Proposte lo fanno) è stampato nella Proposta in corsivo ed è oggetto di decisione in commissione dopo la seconda lettura. La decisione compare nell'ordine del giorno e si può procedere a discuterla solo col consenso del Governo e, prima che arrivi alla commissione, il Ministro competente deve dire alla Camera che la proposta di spesa è approvata dal Governo», HARRY CALVERT, *An introduction to British Constitutional Law*, London, Financial Training Publications Limited, 1985, pag 105.

²⁰ «I governanti, indipendentemente dal tipo di organizzazione politica, essendo sempre in numero limitato, temono di perdere il potere sostituiti da altri. Essi hanno quindi interesse che i governati non prendano il potere, cioè essi hanno palesemente un interesse diverso da quello dei governati.», BENJAMIN CONSTANT, *Principes de politique, texte établi d'après les manuscrits de Lausanne et de Paris par Etienne Hofmann*, Genève, Droz, 1980 (ma l'opera fu scritta nel 1803), Livre XVII - Des vrais principes de la liberté, Ch. 3 - Dernières considérations, pag 464.

²¹ HAYEK a pag 393 del saggio già citato ha dimostrato che «è illusorio credere che le elevate percentuali di reddito prelevate ai ricchi apportino un contributo indispensabile al complesso delle entrate».

²² «Le istituzioni democratiche si sono trasformate da mezzo di controllo del popolo sui governanti in strumento col quale l'esecutivo tassa il popolo oltre la soglia desiderata e desiderabile proclamando un mistico e irrazionale collegamento con la “volontà” popolare per giustificare le sue violazioni del Diritto», PASCAL SALIN, *L'arbitraire fiscal*, cit., pag 50.

²³ Vedi “http://culturaincifre.istat.it/sito/spettacoli/Fus_2009.pdf” ove si trova la *Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 2009* che in realtà concerne il periodo dal 1985 (anno di creazione del fondo) fino al 2009 e dove si vede (tabella 6 a pag 16) che le erogazioni all'industria dello spettacolo sono variate da un minimo di Euro 357 milioni nel 1985 ad un massimo di Euro 530 milioni nel 2001.

²⁴ Lavoro per il quale mi servo del sito dell'Agenzia delle Entrate che riporta l'elenco di tutti i possibili destinatari e del cui costo quello del volume a stampa veneto è tragica duplicazione.

²⁵ Per l'importo, 50 milioni di Euro in 8 anni, vedasi ELFRIDA RAGAZZO in *Corriere del Veneto* (edizione regionale del *Corriere della Sera*) del 22 febbraio 2012.

Apologia dell'evasione fiscale

SEGUE DA PAGINA 7

La scienza della finanza accademica

In tutto il mondo si insegna una disciplina chiamata in Italia "scienza della finanza" definibile come «la scienza delle leggi secondo le quali gli uomini provvedono al soddisfacimento di certi bisogni particolari che, per distinguerli dai bisogni ordinari privati, si chiamano pubblici²⁶»; dei bisogni pubblici l'autore fornisce più una classificazione che una definizione, probabilmente perché, purtroppo, la sola definizione è «ce que les hommes de l'État ont étiqueté service public²⁷».

Per gli autori dei trattati di scienza della finanza il problema del consenso dei contribuenti alla spesa che rende necessaria l'imposizione fiscale sembra essere estraneo alla loro disciplina (probabilmente lo considerano una questione politica e non scientifica). Sul punto è stato osservato che

«the usual approach is to take the level of revenue required as fixed and to explore the most "efficient" and "equitable" way to raise that fixed revenue, deliberately suppressing any feedback effects of the method of financing on the revenue level itself²⁸».

Merita quindi ricordare qui almeno i maggiori tra quei pochi autori che, sottraendosi all'approccio generalizzato che vuole che tanto la composizione della spesa pubblica quanto il suo ammontare siano "dati" del problema, hanno, invece, dato al consenso dei contribuenti dignità di argomento di discussione scientifica.

Di essi AMILCARE PUVIANI (1854 - 1907), professore di scienza della finanza all'Università di Perugia, ipotizzando che, almeno quale decisore di spesa e, quindi, di conseguente imposizione fiscale, lo Stato sia totalitario, si dedica a rendere espliciti gli inganni normalmente usati per illudere i cittadini contribuenti tanto dal lato dell'entrata quanto da quello dell'uscita dimostrando nella sua *Teoria della illusione finanziaria*²⁹ che il controllo dei contribuenti sulla spesa (anticamente negato in nome dell'intangibilità delle prerogative del sovrano, o perché non si doveva far conoscere le proprie disponibilità al nemico) resta impossibile anche nei "trasparenti" regimi democratici, a causa dalla complessità della materia; si tratta dei metodi coi quali, per usare l'espressione già citata di Pascal Salin, *les hommes de l'État*, cioè governanti e burocrati, convincono i contribuenti che l'onere che essi sostengono è meno pesante di quanto non sia realmente e anche convincono i beneficiari della spesa pubblica che il valore dei beni e servizi che essi ricevono è più alto della realtà. Anch'egli convinto della natura totalitaria dello Stato impositore, quasi un secolo dopo, il già nominato e citato PASCAL SALIN (1939 -), professore emerito dell'Università di Paris IX Dauphine e già presidente della Mont Pelerin Society³⁰, non solo sfata - come ho già avuto modo di segnalare - il mito della progressione d'imposta, ma anche distrugge i fondamenti pseudoscientifici di altre imposte, e nel capitolo conclusivo del suo già citato *L'arbitraire fiscal* auspica che il potere tributario venga sottoposto a vincoli giuridici che mancano pressoché ovunque e ove esistono sono troppo ampi.

Approccio completamente diverso è quello di JAMES M. BUCHANAN (1919 -), professore in diverse università americane, premio Nobel per l'economia nel 1986, che ambienta i suoi modelli di scelta nel, per noi inconcepibile, mondo della democrazia diretta degli enti locali nordamericani, concludendo tra l'altro che la sola assenza di un diretto collegamento tra servizio pubblico offerto ai cittadini e costo dello stesso da sopportare quali contribuenti è sufficiente per provocare una spesa pubblica complessiva³¹ maggiore di quella che si verificherebbe se la decisione sull'offerta del servizio pubblico fosse preceduta da una discussione comprendente anche l'imposizione fiscale necessaria per pagare il servizio (il modello, evidentemente, non è esportabile nei paesi in cui i servizi pubblici non vengono proposti per essere discussi, ma semplicemente imposti da governanti e burocrati).

Il collegamento tra singolo servizio pubblico proposto ai contribuenti e imposizione fiscale necessaria per sostenere la specifica spesa ci riporta al più antico tra gli autori che hanno considerato il consenso popolare alla spesa pubblica tema degno di discussione scientifica.

KNUT WICKSELL (1851 - 1926) laureato a Uppsala (ove poi anche insegnò), ricordato dagli storici del pensiero economico per i suoi lavori in materia di interesse e di moneta³², dopo essersi perfezionato in economia politica a Vienna alla scuola di Böhm - Bawerk e di Menger pubblicò a Jena presso Fischer nel 1896 la sua tesi di dottorato intitolata *Finanztheoretische Untersuchungen, nebst Darstellung und*

*Kritik des Steuerwesens Schwedens*³³ nella quale si pose il problema del consenso dei tassati sulla spesa che avrebbero finanziato, proponendo

«first of all, that the bridge between tax and expenditure sides of the fiscal account be made explicit. When a specific expenditure project was presented, a whole array of possible distributions of the required tax bill was also to be presented, with each array estimated to produce revenues sufficient to cover the outlay. The expenditure project was then to be voted on in the legislature, along with each one of the tax allocations, and when one such combination secured the unanimous approval of the assembly, it was to be adopted. If no single combination received unanimous support, the expenditure project was not to be undertaken and no tax was to be levied³⁴».

Le leggi fondamentali che hanno affrontato la questione

Alla ricerca di spunti per una tutela della libertà di disporre del proprio prodotto a livello costituzionale ho cercato di esaminare le leggi fondamentali di almeno alcuni paesi vicini all'Italia.

Ho potuto servirmi del sito "<http://www.consiglio Veneto.it/>" ove si trova un link "documenti e pubblicazioni" dal quale si può accedere ad un altro link denominato "Le Costituzioni degli altri" nel quale si trovano in originale e in traduzione italiana le leggi fondamentali di Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito (in realtà si tratta della legge del 1998 contenente le autonomie concesse alla Scozia), Slovenia, Spagna, Svizzera, Unione Europea (precisamente: trattato che adotta una Costituzione per l'Europa con la data del 13 ottobre 2004 senza nulla che informi che non è mai entrato in vigore), USA; il sito fornisce anche un abbastanza ricco ed interessante elenco di altri siti in cui reperire materiali sulle leggi fondamentali un po' di tutto il mondo.

Ho limitato l'indagine ad Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovenia, Spagna e Svizzera e alle norme concernenti il prelievo fiscale diretto e la spesa pubblica; sono così venuto a sapere che l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche è esplicito in quattro (Francia, Italia, Polonia, Spagna) casi su nove, che le imposte possano essere decise solo con atto avente il rango di legge si trova in tutte le leggi fondamentali; solo Austria e Germania contemplan l'obbligo del pareggio; la Germania deve evitare un'eccessiva pressione fiscale sui contribuenti e la Svizzera, sola, prevede costituzionalmente le aliquote massime del prelievo sul reddito mentre Austria, Germania e Svizzera devono tenere conto dell'equilibrio economico generale, la Polonia prevede che il debito pubblico statale non possa superare i tre quinti del PIL, mentre in Spagna il debito pubblico deve essere autorizzato per legge.

In Polonia, inoltre, hanno ascoltato Einaudi e riservato l'iniziativa legislativa in materia di spesa al Governo, in Spagna ogni diminuzione delle entrate deve avere il consenso del Governo così come in Germania ove tale autorizzazione è necessaria anche per l'aumento delle uscite. Prima di passare alle proposte conclusive, devo osservare che sono convinto che l'iniziativa del Consiglio della Regione Veneto di rendere disponibile on line una manciata di Costituzioni appartiene a quelle che non avrebbero superato il filtro wickselliano costituito dalla seguente domanda "siete d'accordo che una parte dei vostri soldi venga spesa per rendere disponibili nel sito web del consiglio regionale i testi, peraltro già disponibili on line nei siti di ciascuno Stato, delle costituzioni del resto del mondo?".

Per quanto concerne, poi, i limiti tecnici del materiale messo a disposizione rimando al sito stesso, ove si viene anche a sapere che si tratta dell'aborto di un progetto faraonico. La legge costituzionale 20 aprile 2012 n 1, nel tentativo, invero goffo, di elevare a norma fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano ciò che, quale principio di buon senso, dovrebbe essere rispettato senza necessità di scomodare Parlamento, Capo dello Stato e Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nella Costituzione italiana il principio dell'"equilibrio di bilancio" per conseguire il quale, però in considerazione del ciclo economico, si può anche ricorrere al debito. Qualcuno si è lamentato perché avrebbe preferito che si fosse stabilito, invece dell'obbligo dell'"equilibrio", quello del "pareggio".

Non mi dilungherò a sbeffeggiare una norma costituzionale che consente il ricorso all'indebitamento

«solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti [significa di tutti i membri, non come usuale, solo dei presenti], al verificarsi di eventi eccezionali³⁵»

senza preoccuparsi di un debito pubblico già esistente superiore al 120% del PIL³⁶, voglio qui chiarire che, come ho già fatto osservare sopra, oggi, nonostante la recente riforma della Costituzione, sarebbe possibile approvare una legge che,

SEGUE A PAGINA 9

²⁶ LUIGI EINAUDI, *Principi di Scienza della Finanza*, Torino, Boringhieri, 1948, pag. 3.

²⁷ «Quello su cui governanti e burocrati hanno messo l'etichetta di servizio pubblico», PASCAL SALIN, *L'arbitraire fiscal*, cit., pag. 241 nota 1.

²⁸ «L'approccio abituale consiste nel considerare dato l'ammontare delle entrate richieste e ricercare il metodo più "efficiente" e più "equo" per raccogliere tale richiesto livello di entrate, deliberatamente ignorando qualsiasi effetto sull'ammontare delle entrate provocato dal metodo di raccolta» GEOFFREY BRENNAN, *Foreward* e JAMES M. BUCHANAN, *Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice*, "<http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv4.html>".

²⁹ L'ultima edizione mi risulta quella ISEDI del 1973 a cura di Franco Volpi.

³⁰ Organizzazione internazionale di economisti, filosofi, storici ed uomini d'affari che ricercano la diffusione del liberalismo classico (libertà di manifestare il proprio pensiero e libero mercato).

³¹ JAMES M. BUCHANAN, *Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice*, cit. § 4.6.22.

³² JOSEPH A. SCHUMPETER, *Storia dell'analisi economica*, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pag. 1061 ove di *Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart*, da WICKSELL pubblicato nel 1928, si dice «nessuno studioso di economia che non abbia letto questo volume può dire di aver completato la sua preparazione».

³³ *Ricerche di teoria finanziaria con illustrazione e critica del sistema tributario svedese* digitalizzata da Google, nel sito "<http://archive.org/details/finanztheoretis00wickgoog>"; una traduzione inglese parziale, ma ampia, a cura di JAMES M. BUCHANAN col titolo *A new Principle of Just Taxation* si trova in *Classics in the Theory of Public Finance* a cura di RICHARD A. MUSGRAVE e ALAN T. PEACOCK, London, MacMillan, 1964 pagg. 72 - 118.

³⁴ «Innanzi tutto, di rendere esplicito il rapporto tra spesa e imposizione. In occasione della presentazione di un progetto specifico di spesa, doveva essere presentata anche una serie di possibili modelli di imposta, ognuno sufficiente a finanziare il progetto in questione. Il progetto di spesa sarebbe poi stato messo al voto con ciascun modello di imposta, e solo la combinazione votata all'unanimità sarebbe stata approvata. In mancanza dell'unanimità [il corsivo è mio] il progetto sarebbe stato respinto e nessuna nuova imposta istituita». JAMES M. BUCHANAN (che di WICKSELL si proclama ideale discepolo) in *Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice*, cit. § 4.9.6.

³⁵ Dal secondo comma del dell'art. 81 Costituzione attualmente vigente.

³⁶ Fonte: "http://www.economist.com/content/global_debt_clock".

Apologia dell'evasione fiscale

SEGUE DA PAGINA 8

tramite l'aliquota del 100% di imposta sul reddito, avocasse allo Stato tutto il reddito di ogni italiano affidando alla macchina statale di provvedere ai bisogni di ognuno, che sarebbe una statalizzazione molto più feroce di quelle che erano state realizzate nelle cosiddette "repubbliche democratiche" più o meno sovietiche dell'Europa dell'Est.

Perché sia rispettata la libertà del singolo di disporre di ciò che produce, l'equilibrio o il pareggio del bilancio devono essere accoppiati con una norma costituzionale che dica "il prelievo fiscale diretto non può superare l'*x* per cento del Prodotto Interno Lordo e la massima aliquota applicabile non può superare l'*y* per cento del reddito di ciascuno", perché solo così mi sentirei cittadino di uno Stato in cui la libertà individuale, anche quella economica, viene rispettata.

La classifica del già citato Fraser Institute³⁷ ci rivela che il peso del settore pubblico in Italia non è mai stato leggero rispetto a quello del resto del mondo, peggiorando negli ultimi anni. I Paesi scrutinati sono 144, negli anni 70 del secolo scorso l'Italia occupava posizioni appena sotto il 100 (cioè vi erano circa 95 Stati i cui cittadini sopportavano un peso minore di quello degli italiani e circa 50 nei quali il peso era maggiore); dopo il 1980 non accadde mai che i Paesi in cui il peso era minore fossero meno di 103. La situazione precipita a partire dal 2007: gli Stati che sopportano un peso maggiore di quello italiano si riducono a meno di 10; nel 2010, ultimo anno di cui sono noti i dati, l'Italia occupa il 141esimo posto su 144, seguita solo da Algeria, Svezia e Paesi Bassi. Sono convinto che, per l'uso che governanti e burocrati fanno delle risorse che sottraggono a chi le produce, l'Italia sia molto più vicina all'Algeria che agli altri due paesi, ma non invidio svedesi e olandesi che, evidentemente, hanno abbandonato alle idee ed alla volontà dei loro governanti e burocrati un gran numero di decisioni che potrebbero prendere individualmente. La Costituzione svizzera nell'art 128 pone all'11,5% l'aliquota massima dell'imposta federale sul reddito delle persone fisiche e all'8,5% quella sul reddito delle persone giuridiche. È evidente che gli svizzeri devono acquistare sul mercato molti servizi che, invece, agli italiani, vengono erogati dallo Stato. È altrettanto evidente, però, che quei servizi che gli italiani ricevono dallo Stato e gli svizzeri no, gli svizzeri possono sceglierseli sul mercato o anche, semplicemente, rinunciare risparmiandone la spesa!

Le proposte utopiche

Il principio ispiratore delle mie proposte consiste nel rispetto della libertà di ognuno di godere di ciò che produce, dividendolo tra consumo, risparmio e scialo secondo i suoi desideri, insindacabili finché non ledono diritti altrui.

Per quanto concerne le imposte indirette, che si risolvono in un aumento del costo del bene o del servizio per il consumatore finale, osservo solo che dovrebbero essere il più neutrali possibile, nel senso che non dovrebbero essere utilizzate come strumento per influenzare le scelte dei cittadini.

Ho più volte fatto notare che in Italia l'aliquota 100% per le imposte dirette appare, almeno teoricamente, costituzionalmente legittima, l'esame delle leggi fondamentali o costituzioni di alcuni altri Paesi ha rivelato che la situazione è diffusa (nell'ambito dell'indagine svolta fa eccezione, si è visto, solo la Svizzera) e ritengo che la prima tutela del cittadino contro l'espropriazione legalizzata di ciò che produce consista proprio nell'introdurre nella Costituzione un tetto al prelievo diretto.

Altrettanto necessario è introdurre meccanismi che costringano i cittadini a meditare sul collegamento tra spesa e imposta necessaria per coprirli; come ho già detto a proposito di certe iniziative della Regione Veneto, sono convinto che sarebbero state accantonate se i cittadini avessero potuto – o, magari, dovuto – preventivamente giudicarle conoscendo la spesa che avrebbero comportato (e che hanno effettivamente comportato proprio a causa dell'inesistenza del filtro).

Una prima mossa per ottenere l'avvicinamento tra la spesa e la sua copertura è senz'altro l'abolizione dei trasferimenti dallo Stato centrale agli enti pubblici locali, la maggior parte delle cui entrate non è frutto di decisioni che gli elettori possano imputare agli amministratori dell'ente che spende; come a dire, cioè, che gli amministratori uscenti potranno presentarsi alle elezioni come coloro che hanno realizzato tante belle iniziative senza però collegarle coi sacrifici necessari per realizzarle (sto pensando a certe piste ciclabili normalmente deserte...).

L'ultima provocatoria proposta dice che non si capisce per quale motivo se l'imposizione fiscale è progressiva non debba essere progressiva anche la capacità di

partecipare alle decisioni su come spendere le imposte progressivamente prelevate. Non sto proponendo il ritorno al voto per censo che, prima del suffragio universale, escludeva totalmente dall'elettorato attivo chi non pagasse almeno un certo ammontare di imposte dirette, non sto cioè mettendo in discussione la conquista politica del suffragio universale, sto proponendo di riconoscere almeno un voto a ciascuno ed un numero di voti crescente al crescere delle imposte pagate³⁸.

In realtà il diritto di partecipare alle decisioni di spesa crescente al crescere del contributo dato alla copertura della spesa è indipendente dalla progressività dell'imposizione: quand'anche l'imposta fosse lineare, chi paga mille deve poter avere, in materia di spesa, più voce in capitolo di chi paga cento.

Per quanto possa sembrare semplicistico sono convinto che il voto plurimo sarebbe un ottimo incentivo a non evadere le imposte perché creerebbe interesse a pagare le imposte per poter partecipare alle decisioni di spesa.

Le proposte pratiche

Non dobbiamo permettere che governanti e burocrati ci facciano vergognare di pretendere la libertà di decidere noi come utilizzare la ricchezza che produciamo, dobbiamo cioè rifiutare quello che, a causa della formale legalità in cui è stato realizzato, è stato acutamente definito "autostrangolamento fiscale"³⁹. Ma proprio perché l'esproprio della ricchezza prodotta viene perpetrato in nome della legge, la lotta per liberarsene, come tutte le lotte per la libertà, deve passare attraverso il coraggio di violare la formale legalità vigente.

Ciò che occorre è una vera guerra di civiltà non contro gli evasori fiscali⁴⁰, ma contro la mentalità che vuole che la spesa pubblica sia indiscutibile solo perché pubblica, guerra di civiltà di cui l'evasione fiscale è il primo strumento.

La spesa pubblica, lungi dall'essere indiscutibile, deve (ma, purtroppo, "dovrebbe") essere regolata da un principio formulato nel lontano 1803 che dice

«Tout impôt inutile est un vol que la force qui l'accompagne ne rend pas plus légitime que tout autre attentat de cette nature. C'est un vol d'autant plus odieux qu'il s'exécute avec toutes les solennités de la loi!»,

ma che, evidentemente, non è mai stato applicato.

È chiaro che le proposte avanzate nel paragrafo precedente, quand'anche venissero da qualcuno commentate e sostenute, mai diventeranno norme, e perché sono contrarie allo Zeitgeist⁴² e perché la loro applicazione richiederebbe dispendio di energie da parte degli elettori – contribuenti; quindi per riappropriarci del diritto di decidere noi, invece dei governanti e burocrati, come spendere ciò che faticosamente guadagniamo, dobbiamo avere il coraggio di accettare il rischio di incorrere nelle sanzioni che la formale legalità repubblicana commina agli evasori fiscali, fieri di avere, col nostro rischio e sacrificio, contribuito alla limitazione della spesa pubblica nell'unico modo che le attuali condizioni ci consentono: "evitare di darglielo è l'unico modo per impedire a governanti e burocrati di sperperare il denaro che noi guadagniamo!".

Postilla prima

Mentre, nel settembre 2012, completavo le pagine che precedono è scoppiata la questione dei "rimborsi elettorali" e, comunque, delle somme assegnate ai gruppi in seno al Consiglio regionale del Lazio, questione della quale non si capisce se sia più scandalosa la quantità di denaro erogata dalla Regione o il modo in cui il denaro veniva speso. Sull'argomento desidero solo osservare che mi è dispiaciuto che nessun commentatore, almeno tra quelli a me noti, abbia scisso i due aspetti della questione.

Il modo in cui le persone elette nel Consiglio regionale del Lazio hanno speso quei soldi appartiene alla sfera del diritto penale e non ha nulla a che fare con l'argomento da me discusso qui sopra. La quantità, invero mostruosa, di denaro messo a disposizione dei consiglieri regionali del Lazio (e, probabilmente, di quasi ogni altra regione) appartiene invece a quei fenomeni che sarebbero senz'altro frenati dall'obbligo "stile Wicksell" di sottoporre al vaglio della volontà popolare ciascuna spesa (e dando meno soldi agli eletti si otterrebbe anche il risultato di ridurre il già pesante carico di lavoro dei magistrati penali).

Postilla seconda

Negli ultimi giorni dello scorso ottobre è stata annunciata⁴³ la bocciatura dei tagli alla spesa pubblica previsti nel disegno della "legge di stabilità" (un tempo chiamata "legge finanziaria") riportando le parole del relatore Pizzetti che, durante il dibattito in Commissione, ha detto di considerare

«un grave errore assecondare, nelle sedi istituzionali, le istanze di un'opinione pubblica esacerbata e indignata dai recenti scandali promuovendo misure che stravolgono l'impianto complessivo della Costituzione».

È tragicamente vero che i governati devono decidersi a difendersi attivamente dai governanti che, come ha affermato Benjamin Constant ormai oltre due secoli fa, indipendentemente dal tipo di organizzazione politica, hanno interessi diversi da quelli dei governati.

³⁷ JAMES GWARTNEY, ROBERT LAWSON and JOSHUA HALL, *Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report*, Fraser Institute, 2012, disponibile in "www.fraserinstitute.org" e, per i dati elaborabili, in "www.freetheworld.com".

³⁸ Confesso che, quando ho avuto l'idea, mi sono sentito originale; poi ho scoperto che il suffragio universale corretto dal voto plurimo è stato in uso in Belgio dal 1894 al 1919.

³⁹ EDWARD N. LUTTWAK intervistato da Rai RadioUno il 21 settembre 2012 alle 08:20.

⁴⁰ Che è quella auspicata da Mario Monti, presidente del Consiglio dei Ministri, *Corriere della Sera* del 7 settembre 2012.

⁴¹ «Ogni imposta inutile è un furto che non è reso più legittimo di qualsiasi altro misfatto del genere dalla forza con cui è commesso. È un furto tanto più odioso perché viene eseguito con tutte le solennità della legge» BENJAMIN CONSTANT, *Principes de politique*, cit., Livre XI - De l'impôt, Ch. 9 - Inconvénient des impôts excessifs, p. 268.

⁴² "spirito del tempo".

⁴³ SERGIO RIZZO, *Assalto alla diligenza dello Stato – Così i partiti vanificano i tagli*; *Corriere della Sera* venerdì 26 ottobre 2012.

CONTABILITÀ: TORNIAMO ALLE REGOLE DI FRA' LUCA PACIOLI

GIORGIO MARIA CAMBIÈ
Ordine di Verona

Che la difficile situazione attuale sia dovuta alle criminali banche americane ed alla loro emissione sciente di titoli tossici, supportati dalle conniventi società di rating (nessuna delle quali ha pagato per i misfatti) era noto, ma a far danno nel sistema c'è dell'altro. Lo hanno individuato due esperti, Ben Levenstein, capo dei titoli inglesi della USS Investment Management e Robert Talbut, capo degli investimenti al Royal London Asset Management.

Questi due specialisti sul prestigioso (almeno lo era quando parlava male di Berlusconi) Financial Times hanno scritto recentemente un articolo dal titolo: "End the pernicious influence of US accounting rules", ovvero "Basta con l'influenza perniciosa delle regole contabili americane."

Essi partono dal fatto che "in Europa, i conti erano basati su un sistema di amministrazione che teneva in considerazione la gestione e la proprietà, e dipendeva dalla prudenza e dai valori realizzabili per garantire la protezione del capitale." Al contrario di questo in America i conti sono basati su un sistema di rapina: mordi e fuggi. La contabilità negli Stati Uniti si è sviluppata per facilitare le transazioni nelle borse valori, il che vuol dire che maggiore enfasi è stata posta nella "neutralità" e nelle valutazioni di mercato. Pertanto, per gli autori, "Non è possibile avere conti che siano sia costantemente prudenti (privilegiando le considerazioni per evitare di sopravvalutare il capitale o il reddito) sia neutrali (privilegiando le valutazioni correnti di mercato).

L'imposizione in Europa di una "neutralità" stile americano ha disciolto il collante che univa assieme la contabilità e l'amministrazione della società". Gli autori passano ad esaminare gli effetti, particolarmente perniciosi, nel sistema bancario. "Nell'avvicinarsi della crisi finanziaria, venne proibito alle banche dagli IFRS di provvedere a contabilizzare le perdite su mutui previste. Esse dovettero invece adottare un modello di "provvedimenti per le perdite su mutui sostenute" che permetteva solo di accantonare fondi per mutui che erano già deteriorati. Secondo l'IFRS, dato che i mutui più pericolosi sono quelli che rendono maggiori interessi, le banche possono comunque evidenziare maggiori margini senza tenere conto delle perdite previste. Complessivamente, i conti delle banche non presentano una "vera e reale descrizione" della loro salute economica. Inoltre, i dirigenti delle banche, il cui bonus era spesso legato ai profitti a breve termine, erano incentivati ad espandere i prestiti rapidamente e spesso con prestiti del tipo più rischioso.


La valutazione mark to mark (e mark to model) dei libri commerciali delle banche, non legati ad un alto livello di prudenza, hanno aggiunto legna al fuoco."

Per principio, i revisori delle banche dovrebbero essere stati capaci di individuare dei conti che non mostravano un aspetto vero e reale. In pratica, l'enfasi sull'adeguamento agli IFRS ha distolto gli amministratori e i revisori dall'usare il loro giudizio professionale per denunciare che si era contravvenuto al "vero e reale". Ciò

è stato anche peggiorato da debolezze strutturali nel mercato dei revisori che hanno minato la loro indipendenza e la loro volontà di contrastare dirigenti delle società. Per gli autori "secondo una ricerca effettuata dal Local Authority Pension Fund Forum, le banche inglesi fallite fra il 2008 e il 2010 avevano perso circa il doppio del loro capitale dichiarato nel 2007. In altre parole, i titoli degli azionisti avevano perso il doppio del loro valore." "Ciò non sarebbe stato possibile se ci fosse stato un criterio contabile di prudenza" concludono i due esperti. Per loro i conti prudenziali sono vitali "per appoggiare la stabilità economica, tramite il loro effetto sulla fiducia degli investitori e sul comportamento dei dirigenti. E' tempo che i legislatori nel Regno Unito e nell'Unione Europea controllino se i principi IFRS forniscano i giusti risultati per gli azionisti, per le società e per la crescita economica."

Quanto da loro detto vale anche per la nostra economia. L'applicazione degli IAS e delle norme IFRS sono talora stridenti con i vecchi principi che ci vengono da oltre mille anni di esercizio e di affinamento, con il perfezionamento tramite la pratica e l'esperienza di regole risalenti a Fibonacci ed a Luca Pacioli. Il considerare vecchie le loro norme prudenziali ed il volerle applicare delle nuove, spinti dall'ingordigia di immediati guadagni, in tutte le epoche, dai banchieri fiorentini ad oggi, come ha ampiamente dimostrato Jesus Huerta De Soto nel suo *Moneta, credito bancario e cicli economici* ha sempre e solo significato in breve periodo gravi catastrofi ed il crollo di imperi finanziari giganteschi. Bisogna pertanto cambiare atteggiamento: dimenticare che tutto quello che viene dagli USA sia nuovo e bello, buttare nel cestino i principi contabili che servono per un'economia di rapina e riprendere i nostri vecchi e saggi principi, con le loro norme di accantonamenti prudenziali nel caso di pericoli o di eventi dubbi, in modo da salvaguardare l'integrità societaria, il patrimonio sociale, il capitale degli azionisti e l'economia del Paese in generale.

Come giustamente hanno considerato gli autori citati, i principi contabili europei (leggi italiani in quanto derivavano da norme stabilite dai nostri vecchi maestri) non badavano ad un risultato mordi e fuggi che poteva anche non riprodursi nel tempo, ma ad un progressivo e graduale sviluppo, prevedendo e superando i momenti difficili nell'ottica della continuazione della vita delle imprese e del loro possibile sviluppo. In questo caso, si è visto, gli USA non hanno niente da insegnarci e prima verranno cestinati i loro principi, meglio sarà per noi. E noi italiani e veneti riandiamo invece agli insegnamenti dei nostri vecchi maestri, che per un millennio hanno governato l'andamento dell'agricoltura, la trasformazione da economia agricola ad industriale, il "miracolo economico" ed il "modello veneto". I nomi sono tanti, da quelli citati a Pareto, a Pantaleoni, a Besta, a Zappa. Guardiamo alle eccellenze di casa nostra. Il voler sempre considerare il "foresto" migliore non è altro che una sciocca dimostrazione di provincialismo.



NORME E TRIBUTI

La gestione interinale dell'impresa

A seguito del deposito della domanda di concordato ex art. 161 L.F. dopo il decreto sviluppo

Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, più noto come decreto Sviluppo (GU 26.6.2012 n. 147 suppl. ord. n. 129), è stato convertito con la legge n. 134 del 7 agosto 2012 (GU 11 agosto 2012 n. 187 suppl. ord. n. 171).

Tale provvedimento nelle intenzioni dell'attuale governo è stato votato da una parte all'introduzione di misure di finanza pubblica volte al contenimento del debito e dall'altra parte all'introduzione di misure maggiormente finalizzate a sostenere la "crescita" e lo "sviluppo economico" del Bel Paese.

In particolare l'art. 33 del predetto Decreto hanno introdotto una serie di modifiche sia pur frammentarie (nel solco delle modifiche introdotte dal precedente intervento riformatore 2005/2007 i c.d. strumenti di composizione della crisi d'impresa), ma tutte mirate, spesso in maniera chirurgica, al rilancio e alla ripartenza delle imprese in crisi in particolare con riferimento alle procedure di Concordato Preventivo e di Ristrutturazione dei Debiti.

La gestione interinale dell'impresa prima del decreto Sviluppo

Di particolare interesse tra le numerose modifiche introdotte alla procedura di concordato preventivo con le sue due nuove varianti del cosiddetto "Concordato in Bianco" art. 161 co. 6 L.F. e del "Concordato con Continuità Aziendale" art. 186 bis L.F. vi è la neointrodotta normativa in materia di gestione interinale dell'impresa.

Prima delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo

il momento in cui si veniva a verificare quello che la dottrina maggioritaria aveva definito lo "spossezzamento attenuato" proprio della procedura di Concordato Preventivo era identificato con il provvedimento di ammissione alla procedura di cui all'art. 163 L.F.

Solo da questo momento, infatti, la procedura poteva dirsi avere avuto inizio formale, (nonostante alcuni effetti sostanziali quali l'*automatic stay* di cui all'art. 168 L.F. si verificassero sin dalla data di deposito del ricorso ora a seguito della novella "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese") con la conseguenza che ai sensi dell'art. 167 L.F. il debitore in concordato conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

NICOLA CECCHIN
Avvocato - Foro di Padova

Prima della riforma apportata da parte del Decreto Sviluppo si distinguevano, pertanto due fasi procedurali con riferimento agli atti endo-concordatari ossia:

* La fase **post ammissione ma pre omologa** nel corso della quale ai sensi dell'art. 167 L.F. il debitore è autorizzato a compiere solamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (indicati nell'articolo predetto in *numerus clausus*) è necessario una apposita autorizzazione da parte del Giudice Delegato.

missione alla procedura ex art. 173 L.F. per le ipotesi di occultazione /dissimulazione dell'attivo con il conseguente rischio di dichiarazione di fallimento su istanza del PM o di ciascuno dei creditori.

La gestione interinale dell'impresa dopo il decreto Sviluppo. Gli aspetti critici.

La novella introdotta da parte del Governo, ha introdotto con l'art. 161 co. 7 L.F. l'ipotesi di controllo anche sugli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nella fase post domanda di concordato e pre ammissione sia per le ipotesi di Concordato per così dire "Defintivi" sia per le ipotesi di "Concordati In Bianco o Pre Concordati"

In base al testo novellato, infatti: "**Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.**"

Alla luce delle modifica introdotta sembra che di fatto si sia posta in essere una limitazione dei poteri gestori nella fase pre ammissione in capo al debitore, in realtà pare che

la finalità della norma vada piuttosto ricercata nella volontà di mettere al riparo da revocatorie gli atti di straordinaria amministrazione attribuendo ai crediti che ne derivano il plus della prededucibilità ai sensi dell'art. 111 L.F.

Solo in assenza di una autorizzazione espressa da parte del Giudice delegato gli atti posti in essere da parte dell'imprenditore che ha depositato la domanda di concordato fuoriusciranno dall'area di esenzione di revocatoria di cui al novellato articolo 67 co. 3 lett. e) che prevede che sono esenti da revocatoria gli atti i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti dopo il deposito della domanda di concordato ex art. 161 L.F. e



Con la conseguenza che gli atti endo-concordatari post ammissione di natura straordinaria possono essere inefficaci nel caso manchino della autorizzazione del Giudice Delegato.

* La fase **post omologa** in cui gli atti endo-concordatari esattamente esecutivi del piano sono per definizione legittimi.

* La fase **post deposito della domanda di concordato ma pre ammissione** alla procedura restava di fatto priva di regolamento e la sorte degli atti di amministrazione posti in essere in questa fase erano di fatto dubbi. Infatti, anche se formalmente in tale fase non si verificava un vero e proprio spossezzamento per quanto attenuato di fatto il debitore difficilmente poneva in essere atti di straordinaria amministrazione per non incorrere nel rischio di revoca successiva all'am-

La gestione interinale dell'impresa

SEGUE DA PAGINA 11

i crediti che ne derivano saranno privi di prededucibilità.

Sin da subito si possono sottolineare tre aspetti di criticità nella novella così introdotta:

I) Il primo aspetto di criticità sta nel fatto che la disposizione dell'art. 161 co. 7 si applica a tutte le forme di concordato e quindi anche a concordati meramente liquidatori con esclusione in questo caso di quel *favor* proprio del Decreto Sviluppo per le procedure di rilancio aziendale e di continuità;

II) Il secondo aspetto critico rileva che tale *favor* si applica anche ai Concordati in Bianco, quando in realtà non è ancora esistente una vera e propria proposta da presentare al ceto creditorio con la possibilità che nel caso in cui l'imprenditore ricorrente non depositi la proposta nel termine assegnato dal Giudice o qualora lo stesso non adempia agli obblighi informativi richiesti, la domanda di concordato venga dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162 L. F. co. 2 e 3.

III) Il terzo aspetto di criticità deriva dal fatto che il *favor* della producibilità viene riconosciuto anche agli atti di ordinaria amministrazione con grave rischio che l'attivo presente al momento del deposito della domanda venga velocemente eroso dall'attività di ordinaria amministrazione a vantaggio solo di alcuni creditori magari "strategici" per l'ammissione alla procedura.

L'atto di straordinaria amministrazione

In base al testo novellato mentre gli atti di ordinaria amministrazione nella fase pre ammissione sono svincolati da ogni limite e sono garantiti sia dal *favor* della prededucibilità sia dall'esenzione dalla revocatoria ex art. 67 co 3 lett. e L.F. gli atti di straordinaria amministrazione devono essere espressamente autorizzati da parte del giudice. L'accezione utilizzata da parte del legislatore è piuttosto ampia in quanto si riferisce genericamente agli atti "Urgenti" di "Straordinaria Amministrazione" e manca quindi una indicazione precisa *numerus clausus* come avviene invece per gli atti post ammissione come previsto dall'art. 167 L.F. sopra citato.

Aspetto caratteristico di questi atti risulta essere pertanto l'urgenza degli stessi dovendoci riferire, pertanto, a quegli atti che non possono essere differiti da parte dell'imprenditore ad una fase successiva della procedura concordataria.

Ad estendere il campo, tuttavia degli atti di straordinaria amministrazione autorizzabili che l'Imprenditore può porre in essere in questa fase del concordato preventivo previa autorizzazione del Giudice Delegato vi è la previsione dell'art. 182 quinquies co. 4 che prevede espressamente che nell'ipotesi di "Concordato con Continuità":

"Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della at-

tività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori."

In base a tale indicazione si può quindi desumere che nell'ipotesi di Concordato con Continuità gli atti di straordinaria amministrazione per i quali viene richiesta l'autorizzazione da parte del Giudice sono sicuramente tutti gli atti previsti dall'art. 167 L.F. oltre "ai pagamenti dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell'attività di impresa" mentre nelle altre ipotesi di concordato si dovranno ritenere di straordinaria amministrazione gli atti di cui all'art. 167 L.F. non essendo ammissibile l'ipotesi di pagamenti di debiti anteriori in questa fase.

L'esenzione dalla revocatoria ex art 67 comma 3 lett. e) L.F.

A completamento dell'analisi della gestione interinale della procedura è necessario sottolineare che ai sensi del novellato art. 67 L.F. co. 3 lett. e non solo sono esenti da revocatoria:

"gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182 bis"; ma anche

"Gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161."

Estendendo di fatto un effetto protettivo che prima veniva riconosciuto solo post omologa anche alla fase precedente all'ammissione alla procedura di concordato, di fatto estremamente rilevante ai fini dello svolgimento delle fasi endo procedurali precedenti all'ammissione.

Di fatto la novella introdotta da parte del Decreto Sviluppo con riferimento alla gestione interinale della procedura è estremamente garantista in favore dell'Imprenditore che normalmente "macchiatosi" con il deposito della domanda di concordato rischiava il blocco dell'operatività aziendale a causa della sfiducia che maturava da parte dei propri fornitori che si trovavano di fronte al rischio di revocatoria e mancati pagamenti da cristallizzare in pagamenti fatti in moneta concordataria.

Ora di fronte alla triplice garanzia derivante da:

- I) autorizzazione del Giudice Delegato per l'ipotesi degli atti di straordinaria amministrazione;
- II) Esenzione dalla revocatoria;
- III) Prededuzione dei crediti maturati.

Di fatto si legittima l'Imprenditore a mantenere l'operatività aziendale per tutto il corso della procedura di concordato preventivo garantendo quindi il *fresh restart* e la continuità dell'attività aziendale o comunque la maggior tutela del patrimonio a garanzia del ceto creditorio in caso di concordati di natura liquidatoria.

Contattate il redattore del vostro Ordine. Collaborate al giornale

DIRETTORE RESPONSABILE

Massimo Da Re

San Marco 4670 - 30124 VENEZIA

Tel e fax 041 5225988

email mdare@sdrstudiodare.it

BASSANO DEL GRAPPA

Michele Sonda

Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)

Tel.0424 - 228106 Fax 232654

email michele.sonda@catena-sonda.it

BELLUNO

Angelo Smaniotto

Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO

Tel. 0437-948262 Fax 948575

email info@studiosmaniotto.it

BOLZANO

Monica Ponticello

Via Duca d'Aosta 101/A - 39100 BOLZANO

Tel. 0471-272292 Fax 400081

email m.ponticello@rolmail.net

GORIZIA

Davide David

Via Galvani, 18 - 34074 MONFALCONE (GO)

Tel. 0481-790015 Fax 795425

email david@tmgcommercialisti.it

PADOVA

Ezio Busato

Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA

Tel. 049-655140 Fax 655088

email info@studiobusato.it

PORDENONE

Eridania Mori

Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE

Tel. 0434-541790 e Fax 030193

email eridmori@tin.it

Emanuela De Marchi

Via XXIV Maggio, 3 - 33072 CASARSA (PN)

Tel. 0434-871020 Fax 86111

email emanuela.demarchi@carusoedemarchi.it

ROVIGO

Filippo Carlin

Via Mantovana, 86 - 45014 PORTO VIRO (RO)

Tel. 0426 321062 fax 323497

email filippocarlin@studiocla.it

TRENTO

Michele Iori

Via Grazioli, 100 - 38122 TRENTO

Tel. 0461- 207333 Fax 239268

email michele.iori@taxconsulting.tn.it

TREVISO

Germano Rossi

Via Municipio 6/a, 31100 TREVISO

Tel. 0422-583200 Fax 583033

email rossi@advisagroup.it

TRIESTE

Matteo Montesano

Via San Nicolò, 10 - 34121 TRIESTE

Tel. 040 - 6728511 Fax 775503

email matteomontesano@finpronet.com

UDINE

Guido Maria Giaccaja

Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE

Tel. 0432 - 504201 Fax 506296

email giaccajag@arkimede.it

VENEZIA

Luca Corro

Via Brenta Vecchia, 8 - 30174 MESTRE (VE)

Tel 041-971942 Fax 980015

email luca.corro@corrolepsky.it

VERONA

Claudio Girardi

Via Sommacampagna, 63/A - 37137 VERONA

Tel. 045 - 596450 Fax 591411

email girardi.claudio@avpassociati.it

VICENZA

Adriano Cancellari

Via degli Alpini, 21

36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Tel. 0444-381912 Fax 381916

email cancellari@euraaudit.it

WEB MANAGER

Maria Ludovica Pagliari

Via Paruta 33A 35126 PADOVA

Tel. e fax 049 757931

email commercialistaveneto@giomatedeltriveneto.org

Il nuovo piano anticorruzione negli enti pubblici e privati

Responsabilità e modelli organizzativi

1) Il piano nazionale anticorruzione: impatto sugli enti pubblici e sulle società.

L'approvazione del piano nazionale anticorruzione¹ ha inserito all'interno dei reati contestabili per "colpa dell'organizzazione" anche i reati di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione fra privati. L'intervento normativo presenta un impatto rilevante, in quanto determina la necessità sia per le società che per gli enti pubblici di valutare le aree a rischio e di adottare le misure necessarie per evitare la realizzazione di tali reati. I maggiori fattori di impatto organizzativo per gli enti pubblici riguardano l'obbligo di:

- 1) redigere un piano di prevenzione della corruzione idoneo a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e contenente gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- 2) nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, incaricato anche dell'obbligo di provvedere alla redazione ed attuazione di tali procedure, individuato dall'organo di indirizzo politico, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.
- 3) adottare procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Nei confronti delle società, e degli altri enti di natura privatistica, le principali novità derivanti dall'applicazione delle misure anticorruzione riguardano l'inserimento all'interno dei reati contestabili alla società ex D. Lgs. n. 231/01 della:

1. corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25 del D. Lgs. n. 231/01).
2. corruzione fra privati (art. 25 ter -Reati societari) del D. Lgs. n. 231/01.

In presenza di reati commessi da dipendenti/funzionari nell'interesse o vantaggio dell'organizzazione, la società potrà essere chiamata a rispondere anche di questi reati in sede penale. Appare utile evidenziare che l'adozione di un modello organizzativo non rappresenta un obbligo per le società; si tratta tuttavia di uno dei requisiti necessari per poter chiedere l'applicazione dell'esimente in presenza di reati contestati alla società ex D. Lgs. n. 231/01.

Dall'esame delle nuove norme inserite nel piano anticorruzione appare di interesse il parallelismo utilizzato dal legislatore per disciplinare gli strumenti finalizzati alla prevenzione di tali reati per-

FILIPPO BAGGIO
Avvocato - Foro di Bassano del G.

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

visti nel settore sia pubblico che privato. A prescindere dalla tipologia dei reati contestabili, ogni organizzazione (intesa sia come amministrazione pubblica che come società) deve provvedere ad eseguire autonome valutazioni delle aree a rischio, ed attuare le procedure necessarie a prevenire il rischio di commissione dei reati da parte dei soggetti che operano per loro conto all'interno della loro struttura organizzativa.

Tale impostazione determina l'obbligo per l'organo posto al vertice di ogni singola organizzazione (sia pubblica che privata) di nominare soggetti responsabili della "prevenzione", affidando l'incarico di eseguire una corretta valutazione dei rischi, l'adozione delle procedure e degli accorgimenti necessari per garantire un'adeguata formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, l'attuazione delle misure necessarie a garantire l'efficace esecuzione di tali procedure.

Seppur con specifiche differenze, sia negli enti pubblici che negli enti privati è stata prevista la necessità di procedere mediante la medesima impostazione alla definizione delle aree a rischio, all'adozione delle misure necessarie ad evitare la realizzazione dei reati ed a attuare verifiche e controlli per garantire la corretta attuazione delle stesse. Queste ultime attività peraltro rappresentano le condizioni necessarie per poter richiedere l'esimente da parte dell'organo responsabile in caso di contestazioni rivolte all'ente al verificarsi di reati commessi da parte dei dipendenti/funzionari preposti.

In presenza di simili contestazioni, gli enti di natura privatistica rispondono in sede penale ex D. Lgs. n. 231/01 con il loro patrimonio; oltre alle sanzioni patrimoniali, potranno essere applicate eventuali sanzioni interdittive. In tale ipotesi, l'ente potrà chiedere l'applicazione dell'esimente previa preventiva adozione ed attuazione di un idoneo modello organizzativo conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 6 e seguenti del D. Lgs. 231/01.

Oltre alle contestazioni promuovibili nei confronti delle società, una nuova forma di responsabilità è stata prevista nel caso di commissione dei reati appartenenti a tale tipologia commessi da parte di dipendenti e/o funzionari appartenenti alle amministrazioni pubbliche. In questo caso, oltre

all'autore materiale del reato, potrà essere formulata una contestazione a carico del responsabile anticorruzione dell'ente pubblico; anche quest'ultimo soggetto potrà richiedere l'esimente in presenza di specifiche circostanze.

2) L'attuazione del piano anticorruzione negli enti pubblici: responsabilità disciplinari del responsabile della prevenzione alla corruzione ed esimenti.

All'interno delle principali innovazioni previste a carico delle pubbliche amministrazioni nell'art. 1 della legge n. 190 del 6.11.2012 è stato inserito l'obbligo di:

- 1) nominare il responsabile della prevenzione della corruzione; negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- 2) adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, incaricato anche dell'obbligo di provvedere alla redazione ed attuazione di tali procedure, deve essere individuato dall'organo di indirizzo politico, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il piano di prevenzione deve:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera precedente, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di in-

SEGUE A PAGINA 14

¹ Legge 06/11/2012 n. 190, provvedimento emesso in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

Il nuovo piano anticorruzione

SEGUE DA PAGINA 13

formazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Al responsabile è stato assegnato il compito di:

a) verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) verificare, d'intesa con il dirigente competente, riguardo l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

Rilevante si presenta la nuova tipologia di responsabilità prevista per il soggetto nominato responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'amministrazione². In caso di commissione da parte di un funzionario/dipendente dell'amministrazione di un reato di corruzione

accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165³, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La responsabilità del responsabile preposto alla prevenzione contro la corruzione viene meno solamente previa dimostrazione dell'avvenuta adozione di un adeguato piano di prevenzione; si tratta di un documento simile per struttura e finalità al modello organizzativo previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora

il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività eseguite.

3) L'attuazione del piano anticorruzione nei confronti delle società: nuovi reati inseriti nel D. Lgs. n. 231/01

L'attuazione del piano di anticorruzione ha comportato l'inserimento di nuove fattispecie di reato all'interno dei reati sanzionabili alle società sulla base della responsabilità derivante dal D. Lgs. n. 231/01. L'elenco dei reati presupposto è stato ampliato mediante l'inserimento dei reati di:

1. *concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione* (art. 25 del D. Lgs. n. 231/01);

2. *corruzione fra privati* (art. 25 ter -*Reati societari*) del D. Lgs. n. 231/01.

Il riepilogo delle nuove fattispecie di reato contestabili agli enti comprende le seguenti fattispecie:

I contenuti del piano anticorruzione previsto per gli enti pubblici trovano una parallela applicazione anche nelle procedure interne che le società dovranno inserire nel modello organizzativo per prevenire la commissione di queste nuove tipologie di reato.

Come per le altre fattispecie già inserite nel D. Lgs. n. 231/01, le società dotate di un modello organizzativo dovranno esaminare le attività aziendali, individuando le aree a rischio e le funzioni interessate.

Seguirà l'attività di valutazione dei rischi, con particolare attenzione alla valorizzazione delle procedure e dei controlli esistenti in azienda, e la redazione di procedure e protocolli contenenti l'indicazione delle procedure adottate al fine di applicare un'adeguata prevenzione, prevedendo specifiche procedure per le comunicazioni dei casi di sospetto di frode.

Ulteriori prescrizioni dovranno essere adottate per adeguare il Codice etico e per garantire un'adeguata formazione ed aggiornamento ai destinatari del modello organizzativo.

Nuove fattispecie di reato introdotte dal piano anticorruzione nel D. Lgs. n. 231/01

in materia di Responsabilità amministrativa delle società

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)	Art. 25 ter del D. Lgs. 231/01
Concussione (art. 317 c.p.)	
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, 319 bis c.p.)	
Corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.)	
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater)	Art. 25 del D. Lgs. 231/01
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	
Peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.).	

² Art. 1, comma 12, L. n. 190 del 6.11.2012.

³ La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

La nuova IVIE e IVAFE

Il lupo (lo Stato) perde il pelo ma non il vizio

L'art. 19, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22.12.2011, n. 214 (cd. decreto "Salva Italia") e dalla L. 26.4.2012, n. 44 (cd. decreto "Semplificazioni fiscali"), ha introdotto un'imposta patrimoniale sugli immobili (Ivie) e sulle attività finanziarie (Ivafe) detenuti all'estero dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

Secondo il consolidato costume del legislatore italiano la normativa è stata introdotta, modificata ed integrata con il risultato di dare origine al solito labirinto di Dedalo.

Posto che ai fini dell'ordinamento interno le due nuove imposte sono già state sufficientemente analizzate, appare ora opportuno inserire un ulteriore elemento di valutazione verificando se le stesse risultino essere conformi o meno con i principi fondamentali del diritto comunitario. In particolare, i principi del Trattato sul funzionamento dell'UE (Tfue) che potrebbero risultare trasgrediti sono quelli della libertà di circolazione dei capitali, dei servizi e delle persone e gli sforzi compiuti all'Agenzia delle Entrate¹ per rendere maggiormente comprensibili le scelte operate dal Governo, non si sono dimostrati affatto esaustivi.

Ciò dove occorre preliminarmente puntare l'attenzione per meglio comprendere ciò che sta accadendo, è che le due imposte patrimoniali sui beni posseduti all'estero sono state introdotte, per ammissione dello stesso Governo, per motivi di equità con l'obiettivo di tassare il possesso di immobili e delle attività finanziarie a prescindere dall'ubicazione degli stessi.

Esemplificando, se una persona fiscalmente residente è proprietaria in Italia di un immobile su cui, molto probabilmente, sarà tenuta al versamento dell'Imu (Imposta municipale unica) è opportuno che analogo trattamento fiscale riguardi gli immobili che risultino di proprietà dello stesso soggetto all'estero così come, per analogia, il suo eventuale possesso di attività finanziarie indipendentemente da ove detenute.

Come si evince, la *ratio* della norma non richiede

ANGELO MASULLO

Ordine di Treviso

eccessivi sforzi di ragionamento al lettore ma questo semplice ragionamento di fondo presta il fianco a numerose critiche. L'Ivie, in particolare, introduce diversi elementi di discriminazione tra i cittadini, con particolare riferimento a:



1) *il periodo di applicazione*

L'Ivie e l'Imu sono state introdotte dallo stesso decreto (il Decreto "Salva Italia" del 6.12.2011), hanno come oggetto la stessa tipologia di beni (gli immobili), hanno in comune l'aliquota (dello 0.76%²) ma mentre l'Imu è dovuta nel 2012 per l'annualità in corso, l'Ivie è dovuta nel 2012 per l'annualità precedente³.

2) *la base imponibile*

L'Ivie ha una diversa base imponibile rispetto all'Imu. Difatti, mentre l'Imu si applica al valore catastale, nel caso dell'Ivie la definizione della base imponibile è assai più complessa.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5.6.2012 la definisce come segue⁴: "Il valore è costituito dal costo risultante dal-

l'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile. Qualora l'immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno, si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio d'informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, assunto a base per la determinazione d'imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili siano pervenuti per successione o donazione. In assenza del

suddetto valore, si assume il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile".

Le criticità iniziano già nella prima parte del Provvedimento ove è previsto che si può applicare il valore corrente o il prezzo di acquisto dell'immobile. Tizio che ha comprato un immobile all'estero sarà in possesso del relativo rogito di acquisto e, pertanto, sarà tenuto ad applicare il valore di acquisto.

In primis, non sembrerebbe esserci nulla di strano. Ma non è così.

Infatti, se Tizio ha comprato 30 anni fa un appartamento a Formentera nel Residence "Villa Fiori-

SEGUE A PAGINA 16

¹ Si veda il Provvedimento del Direttore del 5.6.2012 e successivamente la C.M. del 2.7.2012, n. 28/E in materia di Ivie e di Ivafe e la C.M. del 5.7.2012, n. 29/E in materia d'imposta di bollo sui beni scudati con particolare riguardo alle modalità applicative.

² La stessa che, nel caso dell'Imu, viene utilizzata per la seconda casa.

³ Gli emendamenti alla legge di stabilità depositati dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera dovrebbero prevedere l'istituzione dell'Ivie a decorrere dal 2012, anziché dal 2011, al fine di superare la differenza temporale rispetto all'Imu. Chiaramente, poiché per il 2011 i contribuenti hanno già provveduto a versare, in unica soluzione, l'imposta entro il 9 luglio 2012, è stato previsto che la stessa debba intendersi effettuata a titolo di acconto dell'Ivie dovuta per il 2012. Inevitabile che si verifichino casi secondo i quali potrebbe essere stato versato un importo maggiore del dovuto, con un conseguente credito d'imposta da richiedere a rimborso secondo modalità e tempistiche ad oggi sconosciute, e altri casi secondo i quali l'importo già versato potrebbe risultare insufficiente. Pare utile ricordare, infatti, che, in caso di versamenti di importi di acconto insufficienti, è prevista la sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora, salva la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

⁴ Si fa riferimento al punto 4.1 delle "Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44".

La nuova IVIE e IVAFE

SEGUE DA PAGINA 15

ta” pagandolo ovviamente in pesetas spagnoli al valore di cambio di 40.000 e oggi Caio ha acquistato nel medesimo condominio un identico appartamento⁵ al costo di 600.000 euro, ai fini del calcolo Ivie, avremo due basi imponibili ben diverse: una su 40.000 e una su 600.000.

Morale: chi ha acquistato, in tempi remoti, un immobile all'estero si troverà a corrispondere un'imposta irrisoria rispetto a chi ha acquistato lo stesso immobile in tempi recenti.

E ciò appare assolutamente ingiusto creando una disparità di trattamento fiscale tra due situazioni oggettivamente identiche.

Le criticità continuano poi nella seconda parte del Provvedimento nella sezione relativa agli immobili siti nell'Unione Europea (UE) e nello Spazio Economico Europeo⁶ (SEE) per i quali si fa esplicito riferimento al valore catastale. *In primis*, ancora una volta, non sembrerebbe esserci nulla di strano. Il Fisco italiano cerca di far cassa anche per gli anni a venire confidando sulle rivalutazioni periodiche degli estimi catastali.

Dove però casca il palco è con riferimento a due aspetti.

Il primo è che il valore catastale difficilmente è assunto ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito o dell'imposta patrimoniale negli stati facenti parte dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo⁷. Il secondo è che stando al tenore letterale di quanto riportato dal Provvedimento in esame, si ottiene il risultato che per i paesi che hanno imposte sul patrimonio predeterminato nella base imponibile in modo forfettario avremo un certo tipo di imposizione mentre per quelli fuori dalla UE e dallo SEE non si applica tale criterio.

Ciò renderebbe al contribuente più conveniente, ai fini fiscali, investire in immobili fuori dalla UE e dallo SEE. In poche parole viene violata la libera circolazione dei capitali. I capitali si sposterebbero, pertanto, soltanto verso certi paesi piuttosto che altri mentre la fiscalità ovunque venga acquistato un immobile dovrebbe essere una variabile indipendente.

Riassumendo, la discriminazione, in relazione alla base imponibile, si manifesta chiaramente su diversi piani:

* discriminazione generale tra i possessori di immobili in Italia e possessori di immobili all'estero;

* discriminazione tra i possessori di immobili in Paesi UE/SEE e possessori di immobili nel resto del mondo;

* discriminazione tra i possessori di immobili in Paesi UE/SEE in cui esista un valore “catastale” utilizzato “ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale” e i possessori di immobili in Paesi UE/SEE in cui tale valore non esista;

* discriminazione tra i possessori di immobili per i quali esista un atto d'acquisto e possessori di immobili per i quali, in assenza dell'atto di acquisto, valga il valore di mercato.

3) *il presupposto soggettivo*

Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica residente⁸ in Italia che sia titolare di un immobile all'estero. La lettura non lascia quindi spazio ad incertezze con riferimento a due aspetti.

Il primo è che risultano esclusi dall'applicazione della Ivie i soggetti quali le società, le società semplici o i trust e questo crea un certo imbarazzo alla luce dell'attuale situazione di crisi che sta investendo le famiglie italiane. Infatti, il cittadino che ha acquistato un immobile all'estero e lo ha regolarmente dichiarato nel modulo RW sarà, pertanto, tenuto a pagare l'Ivie mentre chi ha utilizzato società di comodo o trust acquisendo magari un complesso di immobili, non dovrà nulla allo Stato italiano. Ormai è una amara constatazione il fatto che ogni volta che una norma viene scritta in modo frettoloso, chi ne fanno le spese sono solo e soltanto i ceti deboli. La Circolare Ministeriale n. 28/E/2012 al fine di contrastare il fenomeno del possesso di immobili all'estero per il tramite di società italiane o estere che fungono da “schermo” ha adottato un'interpretazione “estensiva” del concetto di interposizione fittizia.

Il secondo aspetto fa, per certi versi, rabbrivire. Sempre basandosi sul tenore letterale, non vi è dubbio che l'immigrato che acquisisce lo status di residente fiscale italiano deve assoggettare ad imposta anche gli immobili che eventualmente possedeva nel paese di origine o altrove ancor prima di immigrare in Italia.

L'Ivie infatti non considera “prime case” le case già possedute nel proprio Paese d'origine dagli stranieri (e stranieri divenuti cittadini italiani), che pertanto dovranno pagare per esse un'aliquota dello 0,76% del valore catastale o, peggio, come è nel caso in cui nel paese d'origine non esista come riferimento un “valore catastale”, un'aliquota ancora più salata.

L'Ivie opera una disparità di trattamento non soltanto fra cittadini italiani residenti in Italia e cittadini italiani residenti all'estero, ma ancor più fra cittadini italiani nati in Italia e cittadini italiani d'origine straniera, entrambi residenti in Italia. In

poche parole, l'Ivie colpisce coloro che hanno fatto guadagnare l'Italia con le proprie rimesse. Assai difficile comprendere la *ratio* di questo passaggio, se non una mera esigenza di cassa.

4) *la diversa o assente controprestazione da parte dello Stato italiano*

Il legislatore italiano ha previsto che una parte dell'Imu resti ai Comuni affinché questi possano incrementare le risorse destinate alla fornitura dei servizi ai cittadini come ad esempio le strade, l'illuminazione o i trasporti.

Nel caso degli immobili all'estero tali servizi vengono forniti dai Comuni locali, per i quali si pagano già delle imposte *ad hoc*, che variano profondamente da Stato a Stato, sia nell'entità sia nel principio con cui vengono calcolate.

All'Ivie non corrisponde, pertanto, nessuna controprestazione da parte dello Stato italiano e anche questo conferma si ritiene che la vera natura di tale imposta sia quella di una vera e propria imposta patrimoniale.

5) *il datore di lavoro*

Sono state istituite delle agevolazioni che riguardano soltanto “i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze”

Si ha, pertanto, una discriminazione in base alla qualità del datore di lavoro. Se è lo Stato Italiano, si ha una aliquota ridotta, se invece il datore di lavoro è un privato o una società l'aliquota è piena. Ciò porta alla conseguenza di una ulteriore violazione della norma comunitaria che prevede la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione⁹.

6) *Credito o super credito d'imposta*

L'Ivie è determinata nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile ma la stessa non è dovuta se l'importo non supera complessivamente Euro 200¹⁰.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo

SEGUE A PAGINA 17

⁵ Ci si riferisce a due appartamenti con le stesse metrature, disposizioni e condizioni.

⁶ In primo luogo, vista la continua modifica delle liste bianche, grigie e nere, appare opportuno precisare che, per l'anno 2011, i paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni sono gli attuali 27 paesi dell'Unione Europea e la Norvegia mentre per quanto riguarda lo Spazio Economico Europeo restano fuori Islanda e Liechtenstein.

⁷ Su questo punto si tornerà in altra parte del presente elaborato.

⁸ Si chiarisce che per residenza si intende la residenza fiscale, residenza che attrae al sistema impositivo italiano tutti i redditi ovunque siano stati prodotti. La C.M. 28/E/2012, nel definire il concetto di residenza delle persone fisiche, non ha tenuto conto delle disposizioni convenzionali che, come noto, essendo accordi tra più Stati prevalgono sulla normativa interna. Esemplicando: Tizio trasferisce la residenza fiscale dall'Italia alla Svizzera a dicembre 2011. Stando a quanto stabilito dalla Convenzione tra i due Paesi, il periodo viene frazionato in due momenti per effetto di cui Tizio risulta fiscalmente residente prima in Italia e poi in Svizzera. Nello specifico, fino al mese di dicembre egli è fiscalmente residente in Italia e sarà assoggettato per 11/12 all'Ivie mentre nel mese di dicembre egli è fiscalmente residente in Svizzera con nessun effetto ai fini Ivie. Di conseguenza, l'Ivie sarà dovuta per 11/12, ovvero in proporzione ai mesi dell'anno in cui il soggetto è considerato fiscalmente redente in Italia.

⁹ Gli emendamenti alla legge di stabilità depositati dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera dovrebbero estendere l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,4% a tutti gli immobili situati all'estero adibiti ad abitazione principale detenuti da tutti i soggetti eliminando, pertanto, l'agevolazione prima limitata ai soli soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano. L'ampliamento dovrebbe, comunque, interessare un numero molto limitato di soggetti poiché non è frequente che un soggetto residente fiscalmente in Italia detenga anche una abitazione principale all'estero.

¹⁰ In sostanza è stata prevista una soglia di esenzione dal versamento dell'Ivie per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro 26.381 circa. In questa ipotesi, il contribuente ha il solo obbligo di compilare in quadro RW non essendo tenuto a compilare il quadro RM della dichiarazione dei redditi. In tutti gli altri casi, al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del modello Unico Persone fisiche.

La nuova IVIE e IVAFE

SEGUE DA PAGINA 16

ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile e ad esso relativa¹¹.

La *ratio* non è da ricercare certamente in un atto di improvviso buonismo da parte del Fisco italiano. Infatti, al fine di scongiurare il rischio di impugnazione ed eventuale annullamento dei trattati contro le doppie imposizioni è stata prevista la possibilità di detrarre l'equivalente imposta pagata nello Stato estero in cui sono situati i beni immobili.

Ciò che si viene a creare è però una evidente situazione surreale: risultano essere davvero pochi i paesi esteri che applicano un'imposta patrimoniale specifica¹² o una tassa di possesso sugli immobili. Ma anche considerando l'ipotesi che vi sia un paese estero ove è applicata un'imposta analoga all'Ivie, scatta immediatamente una seconda trappola. Questa "imposta patrimoniale analoga" estera è detraibile, ai fini del calcolo dell'imposta Ivie, nell'anno di riferimento nello stato estero in cui è situato l'immobile.

Riassumendo, si avrebbe la seguente situazione:

- anno di competenza: 2011;
- anno di presentazione della dichiarazione per l'applicazione dell'imposta patrimoniale estera: 2012;
- anno di pagamento, secondo il principio di cassa: 2012.

Morale: i contribuenti italiani non possono detrarre l'ipotetica imposta pagata all'estero per il difetto di competenza temporale.

7) *gli immobili non locati*

Altra criticità riguarda il fatto che l'Imu sugli immobili non locati (secondo case) è sostitutiva dell'Irpef, mentre l'immobile detenuto all'estero, laddove esistano le condizioni, è tassato ai fini Irpef ai sensi dell'art. 70 del TUIR.

Le istruzioni all'Imu prevedono che, se ho acquistato un immobile adibito a seconda casa e pago l'Imu, non devo più pagare l'Irpef maggiorata di 1/3 quale immobile a disposizione in quanto l'Imu assorbe l'Irpef. Viceversa, se invece ho acquistato un immobile all'estero in Svizzera nella misura in cui lo Stato estero tassa la rendita catastale sono tenuto a pagare anche l'Irpef perché tale esenzione non è prevista sugli immobili esteri e questa è un'ulteriore discriminazione e viola i principi dell'Unione Europea. E anche tale differenza di trattamento potrebbe violare i principi comunitari¹³.

Terminata la panoramica con riferimento all'Ivie si concentra ora l'attenzione, nella parte finale

del presente elaborato, sull'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie (Ivafe).

Si ricorda che le persone fisiche residenti in Italia sono assoggettate all'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale con una aliquota pari all'1 per mille per il primo anno di applicazione del prelievo per poi aumentare all'1,5 per mille¹⁴.

Le critiche che possono essere sollevate sono essenzialmente due.

La *prima* riguarda il fatto che l'imposta si applichi anche su attività che se fossero italiane non sarebbero soggette all'imposta di bollo ordinario in quanto non suscettibili di essere depositate presso le banche o altri "enti gestori" italiani (quote di società a responsabilità limitata o di persone, contratti di assicurazione vita, contratti di finanziamento) o che raramente vengono depositate presso gli enti gestori (azioni o obbligazioni non quotate). La discriminazione è in parte attenuata dal fatto che la Circolare Ministeriale n. 28/E ha escluso che sia applicata l'Ivafe se il titolo è fisicamente detenuto in Italia anche se non è chiaro come questa detenzione (ovviamente al di fuori del circuito degli intermediari finanziari) sia documentabile.

La *seconda* riguarda il fatto che con riferimento ai conti correnti e libretti di risparmio, l'applicazione dell'imposta fissa di 34,20 euro – equiparabile all'imposta di bollo ordinario dovuta sui conti italiani – riguarda solo i rapporti intrattenuti con banche comunitarie, islandesi o norvegesi.

Sotto questo aspetto, ammesso che almeno sono state evitate le discriminazioni per gli immobili detenuti in Europa, in Norvegia e in Islanda, resterebbe la violazione della libertà di circolazione dei capitali con riferimento agli altri Paesi colla-

borativi, fra i quali gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e diversi Paesi del Sud America e del Centro America, in cui gli italiani detengono diversi investimenti immobiliari.

La competenza della UE in materia deriva dal fatto che gli investimenti immobiliari rientrano nella definizione di "movimenti di capitali" enunciata dalla direttiva 88/361/CEE. Quella dei movimenti di capitale è l'unica libertà fondamentale che riguarda non solo i Paesi europei e dello Spazio economico europeo, ma anche i paesi terzi, con l'unica particolarità che, nei confronti di questi ultimi, sono fatte salve le restrizioni già in vigore alla data del 31 dicembre 1993 (v. articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le sentenze della Corte di Giustizia C-194/06, par. 86-97; C-102/05 e C-492/04). Se, quindi, l'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero risultasse in conflitto con il principio della libertà dei movimenti di capitali risulterebbe non dovuta anche per gli immobili detenuti in paesi extracomunitari.

Conclusioni

La commissione europea ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in relazione al conflitto fra la disciplina del modulo RW ed il Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Oltre ad alcuni profili di incostituzionalità non è difficile prevedere che la legge che introduce l'imposta patrimoniale sugli immobili e attività finanziarie all'estero sia in aperto e flagrante contrasto con il Trattato istitutivo dell'Unione Europea che prevede la libera circolazione di persone, merci e capitali.

È auspicabile un deciso intervento legislativo che corregga tali anomalie, pena l'inevitabile denuncia di tali vizi.

Ricchi premi per giovani autori



Anche per l'anno 2012 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi – rispettivamente di Euro 1000, 750, 500 – sono destinati ai giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del nostro giornale. Collaborate con *Il Commercialista Veneto* e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

I vincitori 2011 sono stati: **Luisa Pastega** – Ordine Bassano del Grappa, **Marco Voltolina** – Ordine di Venezia, **Alessandra Gamba** – Ordine di Bassano del Grappa e **Angelo Masullo** – Ordine di Treviso in *ex aequo*.

¹¹ Qualora l'imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dell'imposta riferibile agli immobili.

¹² Tra l'altro la maggior parte dei Paesi comunitari ha abolito da tempo l'imposta patrimoniale: Irlanda (1978), Austria (nel 1994) Danimarca (1997) Germania (1997) Olanda (2001), Islanda, Finlandia e Lussemburgo (2006), Svezia (2007) mentre spostando l'orizzonte al di fuori dei confini comunitari, il Giappone, ad esempio, ha abolito l'imposta patrimoniale fin dal 1950.

¹³ Gli emendamenti alla legge di stabilità depositati dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera dovrebbero prevedere la disapplicazione, ora introdotta, dell'art. 70 del Tuir per gli immobili non locati assoggettati ad Ivie, in analogia a quanto previsto ai fini Imu, allo scopo di superare l'evidente disparità di trattamento che si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all'estero, dato che, in tali ipotesi, il pagamento dell'Ivie non è sostitutivo dell'Irpef. Ne deriva che per gli immobili all'estero tenuti a disposizione, e per i quali è dovuta l'Ivie, è esclusa l'applicazione dell'IRPEF.

¹⁴ Gli emendamenti alla legge di stabilità depositati dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera dovrebbero prevedere l'istituzione dell'Ivafe a decorrere dal 2012, anziché dal 2011. Chiaramente, poiché per il 2011 i contribuenti hanno già provveduto a versare, in unica soluzione, l'imposta entro il 9 luglio 2012, è stato previsto che la stessa debba intendersi effettuata a titolo di acconto dell'Ivafe dovuta per il 2012.

PROFESSIONE

Il punto sulla media-conciliazione

Alla data odierna in materia di media-conciliazione ci sono state alcune novità che rallentano il processo di diffusione dell'istituto, ma certamente non ne diminuiscono il suo valore. La legge 28/2010 che ha introdotto l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle cause civili e commerciali, aveva fatto sperare in un alleggerimento del carico di lavoro arretrato presso i tribunali e nel contempo nel riconoscimento della figura professionale del mediatore a tutti gli effetti.

Il Ministero della Giustizia (ministro Alfano) molto aveva scommesso sulla forza della conciliazione come strumento per arginare il dilagare del contenzioso e a seguito di questa legge gli organismi di mediazione si sono moltiplicati fino a raggiungere il numero di quasi 1.000 (da meno di 50 che erano all'inizio del 2009), l'attività di formazione si è diffusa e molti professionisti si sono impegnati a formarsi e aggiornarsi per rispondere a quella che si pensava sarebbe stata la crescente richiesta del mercato.

Nei fatti la conciliazione ha stentato: su oltre 90.000 controversie iscritte, solo 12.000 si sono concluse con un accordo senza dover approdare all'Autorità Giudiziaria. Un risultato modesto ma è anche vero che per attecchire c'era bisogno di più tempo, il periodo preso a oggi per valutarne gli effetti è troppo breve, soprattutto per la necessità di abituare gli italiani a cercare una soluzione. Nella maggior parte dei casi i convenuti non si sono presentati in sede di mediazione, oppure hanno delegato l'avvocato. Quando si sono presentati, solo nel 50% dei casi si è arrivati ad un accordo. Le materie nelle quali la mediazione è stata decisamente fallimentare sono il risarcimento del danno da incidente stradale e la responsabilità medica.

A nulla sono servite le penalizzazioni imposte dal legislatore per coloro che non si presentano all'appuntamento. E l'ampliamento delle materie oggetto di mediazione (da marzo 2011 appunto il condominio e il risarcimento del danno per incidente della strada) ha aumentato la percentuale di insuccesso della mediazione.

La contestazione degli avvocati, da sempre ostili alla mediazione, si è manifestata con forza sin dall'inizio, facendo leva sul fatto che essa costituisce un aggravio di costi e che questo istituto non può essere obbligatorio ma solo facoltativo. Nel novembre 2010 gli avvocati hanno presentato ricorso al TAR del Lazio e quest'ultimo ha rimandato alla Corte Costituzionale, la quale, con una semplice nota di poche righe del 24 ottobre scorso, ha comunicato la bocciatura della obbligatorietà della mediazione per eccesso di delega. Un breve comunicato che è stata una doccia fredda soprattutto per tutti coloro che si sono impegnati e hanno creduto nella portata dello strumento della mediazione, investendo non poche risorse.

Il ministro Severino ha dichiarato che si cercherà di fare leva sulla mediazione facoltativa, di certo non potrebbe avere lo stesso effetto di quella obbligatoria, è intuitivo. I rappresentanti degli organismi di mediazione (molti di essi composti da avvocati), per i quali il futuro è molto incerto, in Parlamento hanno presentato delle proposte che potrebbero portare a emendamenti alla legge di sviluppo: si è tentato di legare

MICHELA TRIGGIANI
Ordine di Pordenone



l'obbligatorietà a un periodo di alcuni anni (come si è fatto per le quote rosa); il tentativo non ha avuto successo. Si è tentato da parte di qualcuno di screditare la mediazione, o meglio la preparazione dei mediatori, non si sa in base a quali criteri, considerato che controlli visibili per ora non ne sono stati fatti.

Elenco di seguito i vari passaggi della mediazione

LA LEGGE

La delega e l'attuazione

Con l'articolo 60 della legge 69/2009 il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. Il decreto legislativo (n. 28) previsto dalla legge delega è arrivato il 4 marzo 2010. Il D. Lgs. si poneva tra gli obiettivi quello di alleggerire il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati

LA FASE DUE

Le materie

Dal 20 marzo 2011 è entrata in vigore la seconda parte della riforma. Per le materie come diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari la conciliazione è diventata la condizione di procedibilità

IL TAR

Il ricorso e l'ordinanza

Il 22 novembre 2010 l'Organismo unitario dell'avvocatura ha presentato il ricorso al Tar contro la conciliazione vincolante per alcune controversie civili. Il 12 aprile 2011 il Tar Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale, alcune delle questioni di legittimità sollevate dall'Oua (Organismo unitario avvocatura) sul D. Lgs. che disciplina il tentativo obbligatorio di mediazione

LA FASE TRE

Condominio e circolazione

Grazie al rinvio inserito nel decreto milleproroghe (legge 10/2011), l'ultimo tassello della mediazione è slittato al 20 marzo 2012. A partire da questa data la conciliazione è diventata obbligatoria anche in materia condominiale e per il risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.

Queste materie rappresentano, da sole, l'80% del mercato potenziale per i mediatori

LA CONSULTA

La sentenza

La Corte Costituzionale ha dichiarato in data 23 ottobre 2012 l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Ricorrere alla conciliazione anziché alla giustizia ordinaria per risolvere una controversia civile o commerciale, per la Consulta, non può essere un obbligo ma deve restare una facoltà

Voglio sottolineare che l'eccesso di delega è una pecca che potrebbe essere sanata con una legge parlamentare *ad hoc*, laddove si tornasse ad avere un Parlamento che possa funzionare regolarmente, senza costringere il Governo o, peggio, i tribunali, a intervenire ogni volta con provvedimenti veloci, attività che non gli dovrebbe davvero competere per quanto riguarda i tribunali. Resta il fatto che la Direttiva europea sulla mediazione, la 2008/52/CE recita testualmente:

“.... Il procedimento conciliativo può essere:
- Avviato spontaneamente dalle parti;
- Suggesto o ordinato da un organo giurisdizionale;
- Prescritto dal diritto di uno Stato membro.”

È evidente che la stessa Direttiva suggerisce di adottare provvedimenti legislativi nel senso di renderla obbligatoria laddove possa essere utile. Nel nostro Paese questa utilità era stata certamente ravvisata.

A partire dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale viene meno la condizione di procedibilità ex art. 5 decreto 28/2010; di conseguenza cade il relativo obbligo di informativa da parte dell'avvocato, cadono le conseguenze processuali per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, resta la possibilità per il mediatore di formulare una proposta, e cadono gli effetti processuali dell'art. 13.

Resta sempre, fino a quando il Parlamento non avrà adottato una meglio specificata impostazione della mediazione obbligatoria, la possibilità di fare ricorso facoltativamente alla mediazione.

E qui facciamo appello a tutti i professionisti e ai mediatori, affinché contribuiscano, ognuno per le proprie possibilità, alla diffusione della “cultura della mediazione”, nel dialogo coi propri clienti, inserendo clausole di mediazione nei contratti, da quello di locazione, all'affitto d'azienda, alle compravendite, e ogni volta lo si ritenga opportuno, utilizzando ogni mezzo lecito di pubblicità della mediazione.

Bisogna lavorare affinché se ne parli il più possibile, e quindi proponendo eventi ma anche incontri tra mediatori, per scambiare esperienze e anche per elaborare proposte concrete per migliorare l'istituto della mediazione, studiare il tipo di comunicazione giusta da rivolgere al cittadino comune per informarlo, ideare azioni efficaci per coinvolgere i professionisti, avvocati, architetti, ingegneri, e qui la lista sarebbe lunga, affinché consiglino i loro clienti ad usare lo strumento della mediazione.

Perché vale sempre il detto: “meglio un cattivo accordo che nessun accordo”, dalla saggezza popolare, e noi professionisti lo sappiamo bene.

La valutazione di uno studio professionale

ANDREA CECCHETTO
Ordine di Vicenza

1. Premessa

La crescente complessità del sistema fiscale italiano, la congiuntura economica negativa, come pure il continuo proliferare di consulenti non iscritti agli albi professionali, hanno spinto ad una **modifica del modo di intendere la professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile**.

Il rapporto 2012 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili bene evidenzia la dinamica in atto negli ultimi anni, dal 2008 al 2011:

- il numero dei professionisti iscritti all'Albo è aumentato dell'1,3% (Veneto + 1,9%);
- gli iscritti al Registro del Tirocinio sono diminuiti del 7,8% (Veneto - 8,1%);
- la struttura anagrafica degli iscritti nel 2012 è suddivisa come di seguito: under 40 26,6%, 41-59 59,9%, over 59 13,4%, per cui una buona parte dei professionisti ha un'età inferiore ai quarant'anni;
- il reddito dei professionisti è diminuito seguendo l'andamento del PIL italiano;

la popolazione italiana è cresciuta ad un tasso medio annuo dello 0,6% e il tasso di apertura delle partite IVA ha subito un forte ridimensionamento.

Dal quadro sopra delineato è facile dunque comprendere perché stiamo assistendo al **moltiplicarsi** in questi anni di **operazioni di aggregazione fra studi professionali**. Il fenomeno, inevitabilmente, porta con sé un'esigenza: la **stima del valore economico degli studi professionali** al fine di disporre di un valido supporto per poter definire successivamente il prezzo fra le parti in causa. Troppo spesso, tuttavia, la stima del valore non avviene sulla base di corretti processi di stima, andando a distorcere oltremodo il processo che conduce alla formazione del prezzo, che in questi ambiti è già gravato dal forte sbilanciamento riconducibile alla diversa forza contrattuale esistente fra le parti.

Il presente contributo si pone l'obiettivo di esaminare il processo valutativo di uno studio professionale individuando le peculiarità e gli errori di stima più comuni, prescindendo da problematiche di natura giuridica¹.

2. L'analisi fondamentale relativa allo studio professionale

In *primis*, come per qualsiasi altra perizia, l'esperto dovrà affrontare la prima fase tipica del Giudizio Integrato di Valutazione: l'analisi fondamentale. Allo scopo occorrerà valutare **elementi** tanto **qualitativi** quanto **quantitativi**. Con riferimento ai primi, in sintesi, si tratterà di:

a) comprendere i **valori dello studio** e con essi anche gli **obiettivi idealmente perseguiti** dai titolari. Ciò al fine di capire se effettivamente ogni elemento dell'intera struttura, dal personale dipendente al praticante, ha nel tempo orientato i comportamenti nella direzione voluta dai titolari. Sarà sconsolante verificare come il male tipicamente insito nelle nostre imprese, l'assenza di un percorso strategico chiaro e condiviso di medio-lungo termine, sia presente spesso nella maggior parte degli studi professionali. In questi studi le decisioni sono orientate al breve termine o, al massimo, arrivano fino alla vita lavorativa degli attuali proprietari degli studi: problematiche del quotidiano che assorbono la totalità del tempo a disposizione, assenza di una progettualità nella formazione dei professionisti e del personale, decisioni prese più sulla base di esigenze del singolo professionista che per il bene dello studio, sono solo alcuni esempi di possibili conseguenze derivanti da questa visione distorta della conduzione di uno studio;

b) verificare le caratteristiche strutturali dello studio: la sua **localizzazione**, in quanto è evidente come uno studio localizzato a Milano avrà prospettive differenti rispetto ad un altro in un piccolo paese di provincia. Per poi passare alla **dimensione** e alla **struttura organizzativa**, in base alla quale distingueremo fra:

“ **studi di ridotte dimensioni**, basati sulla figura dei singoli professio-



nisti che, da soli, reggono di fatto la struttura di studio;

“ **studi di importanti dimensioni**, nei quali certamente i professionisti svolgono un ruolo fondamentale, ma in cui è presente una struttura organizzata caratterizzata da procedure, regole interne e personale qualificato, in grado di garantire la soddisfazione di una buona parte dei bisogni della clientela dello studio anche in assenza dei professionisti di riferimento.

In entrambe le casistiche, sarà necessario analizzare tanto la qualità delle procedure implementate nel tempo, quanto il grado di complessità dell'operatività gestita e il livello di tecnologia in uso;

c) individuare i **punti di forza e di debolezza** dello studio, specie attraverso l'analisi degli altri *player* sforzandosi di individuare i cosiddetti *key men*, persone in grado di mantenere sopra certi standard qualitativi lo studio e di trovare il vantaggio competitivo dello studio. Si perverrà quindi all'individuazione del **posizionamento competitivo** dello studio per comprendere se l'offerta è rivolta esclusivamente a servizi a basso valore aggiunto (come la contabilità e gli adempimenti fiscali) oppure se è ampliata anche a prestazioni più remunerative ad alto potenziale di crescita (come operazioni straordinarie e controllo di gestione);

d) **individuare gli intangibili specifici** dello studio: reputazione e immagine, pacchetto clienti, capitale umano. Con riferimento alla reputazione e all'immagine, sarà interessante verificare il numero di anni di presenza sul mercato e le strategie adottate per il mantenimento di tale immagine. Per quanto riguarda il pacchetto clienti, dopo un'analisi qualitativa², occorrerà determinarne il tasso di abbandono e di crescita, il livello di solvibilità, il peso di ciascun cliente sul totale fatturato. Infine, per il capitale umano (personale dipendente, collaboratori, praticanti), sarà necessario individuare il tasso di rotazione, il grado di preparazione e di immedesimazione

SEGUE A PAGINA 20

¹ Ci si riferisce al fatto che la giurisprudenza a lungo si è rifiutata di considerare uno studio professionale come un'azienda, stante l'ininfluenza dell'organizzazione rispetto all'apporto dato dalla personalità del professionista. Si veda al riguardo la sentenza della Cassazione n. 6608 del 08.11.1983. Si segnalano tuttavia degli orientamenti, anche recenti, in senso opposto, fra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 2860 del 09.02.2010.

² Per comprendere se la clientela è per lo più rappresentata da ditte individuali, lavoratori autonomi, privati e società di persone, oppure se sono preponderanti le società di capitali.

La valutazione di uno studio professionale

SEGUE DA PAGINA 19

nella struttura, il grado di alfabetizzazione informatica, la motivazione, il clima esistente e l'organigramma adottato;

e) individuare gli strumenti di gestione del rischio di studio: sarà utile verificare se è stato redatto un accordo fra i professionisti dello studio che, oltre a prevedere il divieto di concorrenza, contempra le regole di funzionamento per l'ingresso di un nuovo professionista (es: livello di fatturato minimo da apportare) e/o la fuoriuscita di un professionista *senior* (es: obbligo di presenza in studio per un numero prestabilito di anni).

Sotto l'aspetto quantitativo, si passerà a:

a) identificare il «perimetro valutativo»: si tratterà di effettuare un consolidamento fra i dati contabili dello studio e dei singoli professionisti. Consolidamento che, chiaramente, dovrà prevedere anche le rettifiche di consolidamento necessarie per pervenire ad una reale situazione complessiva dello studio: dalla rettifica di fatturazioni fra i singoli professionisti e/o fra professionista e studio alla revisione del criterio di imputazione dei ricavi (necessario allorché lo studio sia esercitato nella forma societaria), dalla quantificazione di un compenso medio - normale per l'opera prestata da ciascun professionista all'interno dello studio alla normalizzazione del carico fiscale indipendentemente dalla posizione soggettiva del singolo percipiente;

b) analizzare il fatturato dello studio, scomponendolo per tipologia di servizio offerto e verificando il *trend* seguito nel corso degli ultimi anni, specie in termini di insoluti nei pagamenti. Occorrerà verificare il grado di concentrazione del fatturato rispetto alla clientela. Sarà utile poi scindere il fatturato sulla base dell'appartenenza di ciascun cliente all'uno o all'altro professionista: questo processo individuerà i professionisti da cui lo studio è più dipendente - così poi da comprendere il rischio di perdita del fatturato relativo. Non da ultimo, sarà opportuna un'analisi volta a verificare la presenza di cause legali con la clientela e il grado di utilizzo della copertura assicurativa negli anni per errori commessi;

c) stimare il potenziale fattore g di crescita: dopo aver analizzato qualitativamente e quantitativamente il fatturato annuale e il trend storico, occorrerà comprendere come lo studio oggetto di valutazione si appropria al mercato. L'indagine servirà per la determinazione del fattore g di crescita. Sarà così possibile dare risposta a vari interrogativi, fra i quali:

- lo studio cresce esclusivamente basandosi sul "passaparola" e sulla rete di conoscenze?

- lo studio segue una strategia ben definita per l'acquisizione programmata di clientela?

- lo studio ha scelto una esclusiva politica di consolidamento della clientela esistente trascurando per scelta le nuove acquisizioni?

Al termine dell'analisi suddetta, si passerà ad **individuare la motivazione** alla base della quale è stata commissionata la perizia. Solitamente le motivazioni alla base della necessità di una stima del valore di uno studio professionale sono riconducibili alle seguenti casistiche:

- **stima per cessione o conferimento** dell'intero studio (o di parte di esso). Ai fini del passaggio generazionale, ma anche per aggregazioni con altri studi, liquidazione della quota di un partner, etc);

- stima volta a supportare un'analisi periodica delle performance.

3. Le «trappole» nella valutazione dello studio

Nella stima di uno studio professionale occorrerà, ad avviso del sottoscritto, fare molta attenzione a non cadere in due «trappole» abbastanza ricorrenti che qui si definiscono come la trappola del «fatturato soggettivo» e la trappola «dello specchio». La **trappola del «fatturato soggettivo»** è tipica degli studi basati sulla figura di uno o pochi professionisti e di ridotte dimensioni. In queste tipologie di studi professionali il fatturato e la redditività derivano dall'abilità del professionista di attrarre e mantenere clientela grazie al rapporto fiduciario instaurato negli anni. Pensare che la clientela possa trasmettersi anche dopo l'abbandono dei professionisti fondatori è molto rischioso e può portare ad errori anche gravi in sede di stima. La struttura è infatti modellata intorno ai professionisti che sbrogliano le situazioni più difficili, offrono continue conferme al proprio personale che è quindi dotato di un'autonomia veramente parziale.

La **trappola «dello specchio»** è invece tipica dei grandi studi organizzati.

L'errore sta nell'attribuire un eccessivo peso alla componente patrimoniale tangibile dello studio. Si pensi all'adozione della metodologia patrimoniale semplice piuttosto che a quella mista basata sulla media aritmetica semplice fra risultato patrimoniale e risultato reddituale.

Pur riconoscendo agli studi più strutturati l'importanza della componente patrimoniale ai fini di una quantificazione finale, occorrerà proiettare questa componente sul futuro. Ossia occorrerà chiedersi, per esempio, in quale misura la localizzazione della sede dell'ufficio in uno stabile di pregio, in una zona strategica inciderà nella formazione di una immagine di prestigio sulla clientela o comunque accrescerà la capacità di attrazione di clientela di una certa importanza. In altre parole, occorrerà chiedersi in che misura e secondo quale tempistica l'attuale patrimonio tangibile dello studio, sarà in grado di generare flussi, reddituali o di cassa, negli esercizi futuri. Senza per questo trascurare l'altro insostituibile *driver* di ogni studio professionale: il capitale intangibile e la rete relazionale.

Che senso avrebbe, infatti, quantificare il valore dello studio calcolando il valore corrente attribuibile allo stabile e agli arredi?

Esiste infine un'altra trappola, tipica anche delle imprese familiari: la «**trappola della commistione**». Si tratta dell'errore in cui ci si potrebbe imbattere nel momento in cui si assume che tutto il patrimonio tangibile presente nei registri contabili fosse effettivamente a servizio dell'attività professionale. Il perito dovrà fare attenzione a questo in quanto, come per le piccole imprese familiari, anche negli studi c'è un forte rischio di commistione patrimoniale fra beni dello studio e beni privati dei professionisti che comprometterebbe inesorabilmente la stima senza la previsione di opere di disinquinamento fiscale.

4. La scelta del modello valutativo nella stima dello studio professionale

Sgombriamo innanzitutto il campo da false credenze: il professionista può aver fatto crescere lo studio in termini di fatturato, clientela, personale impiegato, ampiezza dei locali della sede, ma non è la crescita a creare valore! Ricordiamo bene questo aspetto che spesso facciamo notare ai nostri clienti, perché **per la creazione di valore occorre la presenza di rendimenti in eccesso rispetto al costo del capitale** impiegato, concetto molto chiaro se si pensa a tutte quelle modalità di valutazione delle performance *value-based* come l'Eva³, espressione di modelli di *excess return*:

$$\text{Eva} = \text{NOPAT} - (i \times \text{Co})$$

dove il Nopat è la redditività operativa aziendale e il prodotto fra il tasso di rendimento del capitale *i* e il capitale investito iniziale *Co* rappresenta il rendimento minimo che deve essere guadagnato per aggiungere nuovo valore al complesso aziendale. Scrive infatti Stewart: *un'azienda deve guadagnare un rendimento superiore al costo del capitale. Chi riesce a fare ciò, aggiungerà valore al capitale impiegato ... altri che non riusciranno a cogliere tale obiettivo, verranno valutate con uno sconto rispetto al capitale impiegato.*

Tale concetto, parimenti, è presente a livello internazionale nel *Residual Income Model* attribuito a Edward, Bell e Ohlson, dove il valore aziendale è visto come la somma fra patrimonio aziendale a valori correnti e valore attuale dei *residual earnings*, espressione per l'appunto del rendimento reddituale eccedente il reddito normale. Il costo del capitale da utilizzare nei modelli valutativi, come è noto, non è un costo monetario: è un costo opportunità di un investitore che, investito un certo capitale, pretende un rendimento minimo dopo aver remunerato tutti i fattori produttivi.

Ne consegue che ai fini della valutazione dello studio professionale, occorrerà considerare fra i costi anche la remunerazione medio - normale per il lavoro prestato da ciascun professionista all'interno dello studio. In caso contrario si commetterebbe un errore molto grave.

Ai fini dell'individuazione dei *drivers* di valore di uno studio professionale ho personalmente trovato molto illuminante un **recente contributo del prof. Mauro Bini** dell'Università Bocconi, che ha trattato il tema della valutazione di uno studio professionale ai fini di un conferimento ad una società tra professionisti⁴. Una casistica in cui, quindi, l'esperto *assume scopi di garanzia societaria*. Tuttavia l'intervento è di ampio respiro ed esamina a fondo quali possono essere i *drivers* del valore di uno studio professionale anche al fine di comprendere se lo studio è generatore di avviamento. Il pensiero del prof. Bini è riassumibile attraverso uno schema che ho tratto liberamente dal suo articolo e che riporto di seguito:

SEGUE A PAGINA 21

³ Per un'analisi del modello dell'Eva (Economic Value Added) si veda opportunamente il libro di G. Bennet Stewart III, autore che ha introdotto questa misurazione del valore aziendale: *La ricerca del valore. Una guida per il management e per gli azionisti*, Egea, Milano, 1998 (edizione italiana dell'originario *The Quest for Value: The Eva Management Guide*, HarperCollins Publishers Inc., 1991). La citazione di seguito riportata è tratta dall'edizione italiana del testo, pag. 111.


⁴ Bini M., *La valutazione di uno studio professionale a fini di conferimento ad una S.T.P.*, Le società, n. 5, pag. 37, Ipsoa, Milano.

La valutazione di uno studio professionale

SEGUE DA PAGINA 20

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI

DEL VALORE DI UNO STUDIO PROFESSIONALE



avviamento:

- a) d'impresa b) personale

(Tratto liberamente dall'articolo: Bini M., La valutazione di uno studio professionale a fini di conferimento ad una S.T.P., *Le società*, n. 5, pag. 37, Ipsosa, Milano)

Il pensiero del prof. Bini partendo proprio dalla constatazione che il "padroncino-professionista" di uno studio professionale che estrae dalla propria attività una normale remunerazione per il lavoro svolto, non dispone né di avviamento né di relazioni di clientela (che abbiano valore), perché ... finirebbe per conferire un volume di lavoro in grado di remunerare solo la propria prestazione di lavoro ed il capitale netto tangibile.⁵ E' la logica Eva di cui parlavamo in precedenza.

Il prof. Bini prosegue nel ragionamento affermando come, nel caso in cui uno studio consegua degli extraredditi, si profili la possibilità di identificare due intangibili:

- **relazioni di clientela** in essere alla data della stima, intangibile a vita definita in quanto le relazioni, prima o poi, si esauriscono;
- **avviamento**, attività intangibile a vita molto protratta o addirittura indefinita, che esprime il valore delle future relazioni di clientela.

Tuttavia non tutti gli studi professionali che esprimono extraredditi sono in grado di rigenerare relazioni di clientela nel tempo (e dunque non tutti gli studi possono vantare un avviamento). A ciò si aggiunga che, anche in presenza di avviamento, abbiamo due tipologie di avviamento:

- un **avviamento personale**, riconducibile all'opera di abili professionisti (che il prof. Bini definisce *rainmaker* essendo capaci, con le loro relazioni, di generare continuamente nel tempo la pioggia di nuovi incarichi/relazioni);
- un **avviamento d'impresa**, ripetibile dalla struttura di studio grazie alla capacità della propria organizzazione.

Chiaramente in una cessione di studio professionale è trasferibile il solo avviamento d'impresa. L'avviamento personale può essere trasferito e conteggiato nella stima solo alla condizione che attraverso un affiancamento temporale del *rainmaker*, che dovrà fra l'altro essere vincolato alla struttura da un preciso patto di non concorrenza, si riesca a trasformare l'avviamento personale in avviamento d'impresa.

I driver individuati per la stima dal prof. Bini sono dunque:

- patrimonio tangibile
- patrimonio intangibile: avviamento e relazioni di clientela.

Il prof. Bini, tuttavia, nel suo intervento si occupava di perizie per conferimenti, escludendo prospettive di crescita e risultati potenziali riferiti a capacità di reddito di futura formazione grazie all'effetto di sinergie.

Ecco allora che ai fini, per esempio, della cessione dello studio o dell'ingresso nello studio di un nuovo professionista, bisognerà tener conto anche delle prospettive di crescita in quanto chi compra godrà anche di queste prospettive future di crescita (da scontare chiaramente ad un tasso che terrà conto della rischiosità di questi flussi futuri).

Ma passiamo ora ad analizzare quelle che sono le **metodologie più utilizzate** per la stima del valore di uno studio professionale:

- metodo patrimoniale complesso
- metodo misto con stima autonoma dell'avviamento
- metodo dei flussi (finanziari o reddituali)
- metodi dei multipli
- metodi empirici.

Nella scelta fra una metodologia piuttosto che un'altra, come per ogni tipologia di complesso aziendale, peserà molto la **finalità della perizia**. Ricordiamo infatti come *l'errore tipico è l'incoerenza tra metodi di valutazione scelti e finalità della stima*⁶: per un conferimento o una trasformazione il perito osserverà maggiore prudenza rispetto ad altre tipologie peritali (es: fusioni, cessione). Ciò in quanto nel conferimento e nella trasformazione (perlomeno quella che segna il passaggio da società di persone a società di capitali) il perito deve individuare quel valore-soglia che rappresenti una garanzia per i terzi. Si tratta quindi di individuare modelli, criteri e formule coerenti con certi fini e non ad altri con i quali, quindi, sono incoerenti.

E' intuitivo che non sarebbe possibile affidarsi esclusivamente alla metodologia patrimoniale semplice. Primo perché *il valore patrimoniale semplice di un'azienda raramente risolve il problema valutativo posto da qualche scopo pratico*⁷ essendo comunque necessaria la verifica reddituale. Secondo perché si andrebbe a trascurare un driver fondamentale del valore degli studi professionali: il valore assunto dagli intangibili. D'altronde nemmeno la **metodologia patrimoniale complessa** potrebbe risolvere la questione: meglio forse affidarsi a **metodologie miste** che nella formula valutativa accolgono la stima dell'avviamento attraverso la stima dei sovraredditi.

Si tratta chiaramente di metodologie potenzialmente adatte nelle casistiche di trasformazione o conferimento o comunque nei casi di valutazione di studi professionali dotati di importanti strutture organizzative.

In tali fattispecie sarà importante determinare in maniera adeguata il valore degli intangibili legati al capitale umano, stimati principalmente con l'utilizzo del costo di sostituzione. Scrive al riguardo anche il prof. Daniele Balducci,⁸ con riferimento agli studi professionali, come siano **preferiti i metodi basati sui flussi**, siano essi reddituali o finanziari in quanto *i metodi patrimoniali tendono a sottostimare il capitale economico per la scarsa consistenza degli investimenti*. Ciò è chiaramente condivisibile in quanto solo i flussi sono in grado di catturare il valore prospettico dello studio professionale con la corretta ponderazione del rischio assunto attraverso una accurata stima del costo del capitale utilizzato per l'attualizzazione.

Ci sono infine i **multipli** e le *rules of thumbs*, le **regole del pollice**, che rappresentano regole comuni consuetudinarie utilizzate per offrire un rapido risultato sintetico di valore. Sono chiaramente risultati "grezzi", non fondati da un punto di vista scientifico, ma pur sempre utili per verificare il range di valori quantificato con le metodologie assolute.

Fra le metodologie riconducibili ai multipli, spesso il parametro contabile utilizzato è il fatturato annuale, che viene moltiplicato per un coefficiente:

$$W = V_A \times c$$

dove: V_A è il volume d'affari annuo

c è un coefficiente variabile da 0,5 a 3 modulato poi da un indice degli abbandoni della clientela⁹.

Nell'ambito delle metodologie empiriche, spesso è poi dato spazio alle cosiddette metodologie *intuitus personae* che tentano di introdurre nella formula valutativa alcune variabili che solitamente non trovano allocazione nelle metodologie tradizionali: tempo di sopravvivenza della struttura, rischio di abbandono del professionista, rischio di abbandono della clientela, autonomia dello studio.

Tali variabili, oltre a venire moltiplicate fra loro, vengono moltiplicate per l'Ebit al fine di aumentarlo o diminuirlo. Tale componente di tipo reddituale viene poi sommata solitamente al valore patrimoniale della struttura di studio. Si tratta chiaramente di formule valutative altamente soggettive e non supportate da condivisibili impostazioni teoriche accreditate.

⁵ Il prof. Bini, in particolare, suggerisce di detrarre dall'utile di bilancio due costi figurativi: non solo il costo "normale" del professionista di cui si è trattato in precedenza, ma anche il costo figurativo del capitale impiegato, dato dal prodotto fra valore delle attività nette e saggio normale di remunerazione.

⁶ Guatri L., *La qualità delle valutazioni*, Università Bocconi Editore, Milano, 2007, pag. 179.

⁷ Guatri L., Uckmar Victor, *Linee guida per le valutazioni economiche*, Egea, Milano, 2009, pag. 57.

⁸ Si veda Balducci D., *La valutazione dell'azienda*, Edizioni Fag, Milano, 2008, pag. 700.

⁹ Balducci D., *La valutazione dell'azienda*, Edizioni Fag, Milano, 2008, pag. 701.

DIRITTO DELLE SOCIETÀ

Nuovi modelli societari: S.r.l. semplificata, S.r.l. a capitale ridotto

ROBERTA COSER

Ordine di Trento

La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.) rappresentano, nell'ordinamento societario italiano, due nuovi tipi societari, seppur riconducibili al modello classico della società a responsabilità limitata (S.r.l.). Entrambi i modelli sono stati previsti dal governo Monti al fine di contribuire alla ripresa economico-finanziaria con misure di semplificazione e sostegno dello *start-up* dell'attività imprenditoriale.

Attualmente, pertanto, esistono tre distinte tipologie di S.r.l.:

– **la S.r.l. ordinaria** di cui agli artt. 2462-2483 c.c. con capitale sociale minimo di Euro 10.000, accessibile a tutti;

– **la S.r.l. semplificata** di cui all'art. 2463-bis c.c. (art. 3, D.L. 1/2012, conv. con modif. dalla L. 27/2012) con capitale sociale da Euro 1 a Euro 9.999,99, accessibile ai soci che non abbiano compiuto 35 anni di età;

– **la S.r.l. a capitale ridotto** di cui all'art. 44, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012 con capitale sociale da Euro 1 a Euro 9.999,99, accessibile ai soci che abbiano compiuto 35 anni di età (la Nota Min. Sviluppo economico 30.8.2012, prot. n. 0182223 e la Circolare Assonime 30.10.2012, n. 29 chiariscono che è consentito anche ai soci *under 35* far parte della compagine sociale di questo modello societario).

S.R.L. SEMPLIFICATA

La S.r.l.s. rappresenta un nuovo modello societario che si differenzia dalla S.r.l. ordinaria in quanto le spese di costituzione sono agevolate, tutti i soci devono essere persone fisiche, l'atto costitutivo dev'essere conforme ad un modello standard approvato con apposito decreto e il capitale sociale dev'essere almeno pari a Euro 1 e inferiore a Euro 10.000.

In quanto compatibili si applicano le norme relative alla S.r.l. ordinaria.

Spese di costituzione ridotte

In merito alla costituzione di una S.r.l.s. è previsto che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle Imprese siano esenti da diritti di bollo e di segreteria e che non siano dovuti onorari notarili.

Si devono comunque versare l'imposta di registro in misura fissa (Euro 168), in quanto sono ammessi solo conferimenti in denaro, e i diritti alla Camera di Commercio (dapprima alla costituzione e successivamente una volta all'anno).

Requisiti dei soci

La compagine sociale della S.r.l.s. può essere costituita solo ed esclusivamente da persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni alla data di costituzione. Secondo il Comitato Triveneto dei Notai la perdita da parte di uno, più o tutti i soci del requisito d'età non comporta alcuna conseguenza giuridica, continuando ad applicarsi le regole previste per tale modello societario anche

se gli stessi hanno compiuto 35 anni (massima R.A.3). Per l'Assonime, in questo caso, troverebbe applicazione la disciplina della S.r.l.c.r. quale forma societaria generale. Inoltre, secondo l'Associazione, il requisito dell'età rappresenta un elemento che deve sussistere solo al momento della costituzione della società oppure al momento dell'ingresso di nuovi soci, e non deve necessariamente permanere nel corso della vita sociale.

E' vietata la cessione di quote a soci di età pari o superiore a 35 anni, pena la nullità dell'atto di cessione. Al riguardo, il Comitato Triveneto dei Notai dispone che tale divieto riguarderebbe solo gli atti *inter vivos*, per cui nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferisce agli eredi accettanti anche se persone fisiche *over 35* o altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato (massima R.A.2). Inoltre, il Comitato ritiene che, data la formulazione generica del suddetto divieto, lo stesso comprenda anche gli atti di cessione e costituzione dei diritti di usufrutto e nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, anche nel caso in cui il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio *under 35* cedente o costituente (massima R.A.5).

Atto costitutivo

La S.r.l.s. può essere costituita con contratto o atto unilaterale (S.r.l.s. a socio unico).

L'atto costitutivo, da redigersi per atto pubblico, in conformità al modello standard approvato con il D.M. Giustizia 23.6.2012, n. 138, deve riportare i seguenti dati:

– cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ogni socio;

– denominazione sociale contenente l'indicazione di "società a responsabilità limitata semplificata" e il Comune dove sono ubicate la sede sociale e le eventuali sedi secondarie;

– ammontare del capitale sociale (almeno pari a Euro 1 e inferiore a Euro 10.000), sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione;

– oggetto sociale;

– quota di partecipazione di ogni socio;

– norme relative al funzionamento della società, indicando quelle relative ad amministrazione e rappresentanza;

– persone cui è affidata l'amministrazione. Gli amministratori possono essere scelti solo tra i soci (pertanto, come evidenziato dall'Assonime, se nel corso dell'incarico l'amministratore perde la qualifica di socio, decade anche dalla sua funzione);

– eventuale soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

– luogo e data di sottoscrizione.

Secondo il Comitato Triveneto dei Notai il modello standard approvato risulta immutabile relativamente alla disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società ma non relativa-



mente alle formule dell'atto pubblico proposte (massima R.A.1). Sulla stessa linea si trova anche l'Assonime secondo cui "si deve (...) ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.".

Capitale sociale

Nella S.r.l.s. è concessa la responsabilità limitata pur in assenza di una garanzia patrimoniale: infatti, il capitale sociale dev'essere non inferiore a Euro 1 e non superiore a Euro 9.999,99.

Il capitale sociale va versato in denaro, non essendo ammessi conferimenti in natura, di opere o di servizi. Secondo l'Assonime, il divieto di conferimenti in natura è giustificato dall'esigenza di semplificazione e riduzione dei costi: tali conferimenti, infatti, richiedono un complesso procedimento di stima dei beni.

Il suo versamento dev'essere effettuato, per intero (e non per il 25% come nella S.r.l. ordinaria) all'atto della costituzione della società, direttamente all'organo amministrativo (e non depositato in banca come nella S.r.l. ordinaria).

L'Assonime ritiene che le regole poste a tutela del capitale sociale (vale a dire quelle relative alla distribuzione degli utili, alle operazioni sulle proprie quote e alle misure necessarie in caso di perdite che incidono sul capitale stesso) trovano applicazione anche nella S.r.l.s. e nella S.r.l.c.r.: infatti, in assenza di un capitale minimo, le norme sulla conservazione del capitale sociale puntano al mantenimento di un equilibrio tra attività e passività. Ossia, in mancanza di un capitale minimo e in presenza di un obbligo di ricapitalizzazione, è richiesto che il valore complessivo dell'attivo sia almeno pari a quello del passivo.

Nuovi modelli societari

SEGUE DA PAGINA 22

Pubblicità

A tutela dei terzi è disposto che la denominazione di “società a responsabilità limitata semplificata”, il capitale sociale sottoscritto e versato, la sede sociale e l’Ufficio del Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società siano riportati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico per la comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Per l’Assonime sia la S.r.l.s. che la S.r.l.c.r. devono riportare negli atti, nella corrispondenza e nel sito web anche tutte le altre informazioni previste dall’art. 2250 c.c. che illustra il regime generale di pubblicità.

S.R.L. a CAPITALE RIDOTTO

La S.r.l.c.r. è un nuovo modello societario non regolamentato dal Codice civile ma da un semplice decreto ed ha natura complementare rispetto alla S.r.l.s. In quanto compatibili trovano applicazione le norme che disciplinano la S.r.l. ordinaria. Tra i due nuovi tipi societari, l’Assonime rileva che la S.r.l.c.r. rappresenta quello più generale dove, se la compagine sociale è composta da soci *under 35*, è possibile beneficiare di un regime agevolato - quello della S.r.l.s. - mentre, se la stessa compagine sociale è rappresentata da soci *over 35*, trova applicazione la disciplina generale della S.r.l.c.r.

Spese di costituzione e accesso al credito agevolato

A differenza della S.r.l.s., la S.r.l.c.r. non gode di alcuna agevolazione in sede di costituzione (vale a dire assenza di oneri notarili ed esenzione da diritti di bollo e di segreteria).

Tuttavia, al fine di favorire l’accesso al credito da parte dei giovani imprenditori, l’art. 44, co. 4 bis, D.L. 83/2012 convertito prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze promuova un accordo con l’Abi per fornire credito agevolato ai giovani *under 35* che intraprendono un’attività imprenditoriale costituendo una S.r.l.c.r.

Requisiti dei soci

La compagine sociale della S.r.l.c.r. è costituita da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni alla data di costituzione. Tuttavia, come già accennato, il Ministero dello Sviluppo economico e l’Assonime hanno precisato che anche soci con meno di 35 anni di età possono essere ammessi in tale società, richiamando così il disposto dell’art. 44, co. 4 bis suddetto.

Atto costitutivo

La S.r.l.c.r. può essere costituita con contratto o atto unilaterale (S.r.l.c.r. a socio unico).

L’atto costitutivo, da redigersi per atto pubblico, deve riportare i dati prescritti dall’art. 2463 bis, co. 2, c.c. per la S.r.l.s., potendo però disporre che l’amministrazione della società sia affidata ad una o più persone fisiche anche diverse dai soci (pertanto, considerando quanto evidenziato dall’Assonime, in assenza di diverse indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori della S.r.l.c.r. devono essere scelti tra i soci).

Come precisato dalla Nota Min. Sviluppo econo-

mico 31.7.2012, prot. n. 0170741, dal Comitato Triveneto dei Notai (massima R.B.1) e dall’Assonime, a differenza della S.r.l.s., la S.r.l.c.r. non necessita, per la sua costituzione, di alcun modello standard approvato con apposito decreto cui conformare il proprio atto costitutivo.

Capitale sociale

Come per la S.r.l.s., anche per la S.r.l.c.r. è previsto il versamento in denaro di un capitale sociale non inferiore a Euro 1 e non superiore a Euro 9.999,99. Il suo versamento va effettuato all’organo amministrativo, interamente all’atto della costituzione della società.

Un capitale così esiguo può, tuttavia, rendere piuttosto difficoltoso l’accesso al credito per i due

nuovi modelli societari, se i soci non garantiscono personalmente.

Pubblicità

La S.r.l.c.r. prevede le medesime forme di pubblicità stabilite per la S.r.l.s.: la denominazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”, il capitale sociale sottoscritto e versato, la sede sociale e l’Ufficio del Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società devono essere riportati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico per la comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Questo regime di trasparenza è finalizzato ad una maggiore tutela dei creditori, non disponendo della garanzia di un capitale minimo sostanziale.

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO di S.R.L.S. - MODELLO STANDARD (D.M. GIUSTIZIA 138/2012)

L’anno, il giorno del mese di in, innanzi a me notaio in con sede in

è/sono presente/i il/i signore/i (*cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza*), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I componente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463 bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “..... società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in (*indicazione di eventuali sedi secondarie*).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

3. Il capitale sociale ammonta ad Euro e viene sottoscritto nel modo seguente: il signor/la signora sottoscrive una quota del valore nominale di Euro pari al per cento del capitale.

4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto trentacinque anni di età alla data della cessione/del trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/Vengono nominato/i amministratore/i il/i signor/i: (*eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio di amministrazione*), il quale/i quali presente/i accetta/accettano dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: il signor/la signora ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro a mezzo di

L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore

Firma dei comparanti

Firma del notaio

STORIA, STORIE

Scusate, è personale

Il 6 settembre 1943 ho compiuto sei anni.

In un paese normale, sono i giorni in cui un bambino si prepara ai suoi primi giorni di scuola. Ma nel 1943 l'Italia non era un paese normale.

Due giorni dopo è l'8 settembre 1943. È il giorno dell'armistizio. L'Italia abbandona l'alleanza con la Germania, accetta l'intervento dell'America, si prepara al cambiamento.

L'Italia era piena di soldati tedeschi, che si fidavano poco degli italiani, anche quando erano alleati. La firma dell'armistizio manifesta il voltafaccia dell'Italia e l'esercito tedesco diventa un nemico occupante.

Nel frattempo scatta la guerra civile. L'esercito si dissolve: chi va con i fascisti, chi va in montagna. Inizia la resistenza. Io avevo sei anni e non ho fatto la prima e la seconda elementare perché mio papà, capitano di un esercito allo sbando, si è trovato, ritengo senza neanche capire bene perché, dalla parte della resistenza, a capo di un manipolo di partigiani, nella zona di Treviso.

Il mio papà non aveva lo spirito dell'eroe, era un timido, forse anche un po' incerto: era capitano dell'esercito soltanto perché era l'unico laureato. Ma in alcune situazioni bisogna assumere il ruolo che la gente pensa tu debba assumere. Noi eravamo rimasti a Venezia con la mamma, le sue sorelle e i cugini, in una Venezia in cui la continua interruzione del ponte lagunare non poteva assicurare minimamente la possibilità di mangiare anche all'indomani. Non so come sia successo, ma ad un certo punto, si forma un gruppo di famiglie al quale si erano aggiunti alcuni zii sconosciuti e, senza sapere dove si andava, abbiamo iniziato a vagare per le campagne di Treviso: Cison, Pieve di Soligo, Soligo, Solighetto, un meraviglioso fienile sulle rivette.

La vita era serena. Mia mamma insegnava ai ragazzi.

Uno dei nuovi zii, il poeta ebreo Ugo Ghiron, ci raccontava storie meravigliose incantando noi ragazzini che vivevamo questa esperienza come l'unica possibile e quasi ovvia. Un'altra nuova zia, acida signorina ebrea, voleva assolutamente



che parlassimo in francese perché, anche in quella situazione, i ragazzi dovevano imparare: era una noia terribile.

Ogni tanto si cambiava casa. La mamma riusciva sempre a mantenere un clima di normale serenità: le corse sui prati, la visita alle caprette, la crescita dei bachi da seta. Sono gli unici rapporti con la vita agreste che ho avuto nella vita.

Noi ragazzi avevamo un unico compito: non dovevamo mai parlare, mai fare domande, mai rispondere. Io ero il più grande e dovevo dare l'esempio.

E finalmente arriva la primavera del 1945. Ritorna papà. Si organizza il viaggio verso Venezia. Viene recuperato un carro, viene recuperato un cavallo, si mettono su le poche cose che erano rimaste. Si parte. A turno le persone più anziane potevano salire sul carro.

Da Solighetto verso Venezia: un'avventura.

Per me una piacevole avventura. Avevo un cavallo. Lo aveva portato il mio papà. Dopo una notte di preparativi, alla mattina presto si parte.

Tutto va bene fino al Ponte della Priula.

Sul ponte un gruppo di uomini, con i fucili spianati, ci blocca. Comincia una discussione: potevamo andare

avanti ma dovevamo lasciare il cavallo. Sconforto, paura, generale agitazione. Papà va a parlare. A quasi otto anni cominciamo a capire.

Avevo intuito che c'era qualcosa di cattivo, che quegli uomini avevano fame e volevano mangiarsi il nostro cavallo. Mia mamma si accorge del mio disagio e mi sussurra: "Stai tranquillo, sono quelli buoni".

E' la prima emozione che ricordo, nella mia vita: se questi sono i buoni...

Abbandoniamo tutto, lasciamo il cavallo e ci incamminiamo a piedi con quel poco che si poteva portare. Quando è stato possibile siamo arrivati a Venezia. A casa. C'eravamo tutti. Anche gli zii ebrei. Da qui abbiamo ricominciato.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Pittima, ci vuole una pittima

Nessuno paga più nei termini, in Italia.

A dire il vero c'è una nuova legge, che si applica proprio con decorrenza 1° gennaio 2013, norma che prevede il pagamento di quanto dovuto al massimo entro 60 giorni, anche da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ma più che una legge pare una farsa. Chi ci può credere? Che non sia il caso di ricorrere, invece, come nei tempi antichi, alla PITTIMA?

Con questo termine in passato veniva definita, particolarmente nelle Repubbliche Marinare di Venezia e Genova, una persona pagata dai creditori per seguire costantemente i propri debitori. Si trattava di una sorta di esattore, che ricordava a costoro che dovevano saldare il debito contratto.

La pittima vestiva di rosso, affinché tutti sapessero che il perseguitato dalla pittima era un debitore moroso. Ciò aumentava l'imbarazzo dovuto al pedinamento della pittima. La pittima poteva anche gridare a gran voce. Il suo costante pedinamento era anche volto a sfiancare il debitore, così che infine si decidesse a saldare il debito. La pittima poteva anche avere diritto ad una percentuale più o meno congrua. Tanto Genova quanto Venezia avevano capito che il debitore deve essere lasciato libero di girare, perché possa mettere insieme i soldi che doveva, e non va rinchiuso in galera, esattamente come i capitali, che fruttano se sono investiti, smaterializzati, messi in circolo.

Nella Serenissima Repubblica la figura della pittima era reclutata tra gli emarginati e i disagiati; il debitore pedinato non poteva nuocere a queste figure istituzionali, pena una specifica pesante condanna. Il credito doveva essere difeso come il buon nome della maggiore Repubblica commerciale dell'epoca. Pittima è anche successivamente divenuto sinonimo di persona insistente che si lamenta sempre. In dialetto veneziano, la frase genericamente più utilizzata per definire pitima (in questo caso con una sola "f") una persona è: "Ti xe proprio na pitima!" (Sei proprio uno che si lamenta di continuo per nulla). Possiamo ricordare che Fabrizio De André ha intitolato una canzone dell'album "Creuza de mä", appunto, "A' pittima" (La pittima). All'estero, possiamo ricordare l'esperienza spagnola. Società specializzate mettono alle calcagna del debitore, a seconda delle preferenze, una uomo in frac (*cobrador in frac*), vestito come una pantera rosa o con altre maschere appariscenti. Appena il debitore esce di casa lo segue incessantemente in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico. In questo modo vicini, amici e colleghi sono messi al corrente della loro insolvenza, la loro immagine viene ridicolizzata pubblicamente e il loro status sociale messo a repentaglio. La vergogna e l'imbarazzo dovrebbe spingerli al pagamento.

Se anche in Italia vedremo delle maschere di questo tipo vorrà dire che la legge non ha funzionato, e purtroppo sarà molto probabile.

Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)

CV

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: MASSIMO DA RE (Venezia)

Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - MONICA PONTICELLO (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI, EMANUELA DE MARCHI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - MICHELE IORI (TN) - MATTEO MONTESANO (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: FILIPPO BAGGIO (BASSANO) - GIORGIO MARIA CAMBIÈ (VR) - ANDREA CECCHETTO (VI) - NICOLA CECCHIN (PD) - ROBERTA COSER (TN) - PAOLO LENARDA (VE) - FEDERICO LODA (VR) - ANGELO MASULLO (TV) - FLAVIO PILLA (TV) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - MICHELA TREGGIANI (PN)

INSERTO A CURA DI SANTE CASONATO (TV)

Web Manager: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

Fondatore: DINO SESANI (Venezia)

Ideazione, laying out, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)

Stampa: GRAFICHE ANTIGA spa, via delle Industrie, 1 - 31035 Crocetta del Montello

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione. Numero chiuso l'11 febbraio 2013 - Tiratura 11.600 copie.

Seguici anche su Facebook:

facebook

<http://www.facebook.com/commercialistideltriveneto>

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.org



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana